



**Aggiornamento Modello di
organizzazione e gestione
D.Lgs. n. 231/2001**

Versione del
29.4.2022

**AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE
E DI GESTIONE
DELLA
MAZZEI SALVATORE S.R.L.**

(ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001)

INDICE

- Procedura relativa all'art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001 (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture);
- Procedura relativa all'art. 24 bis del D.Lgs. n. 231/2001 (delitti informatici e trattamento illecito di dati);
- Procedura relativa all'art. 24 ter del D.Lgs. n. 231/2001 (delitti di criminalità organizzata);
- Procedura relativa all'art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001 (peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio);
- Procedura relativa all'art. 25 bis del D.Lgs. n. 231/2001 (falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento);
- Procedura relativa all'art. 25 bis.1 del D.Lgs. n. 231/2001 (delitti contro l'industria e il commercio);
- Procedura relativa all'art. 25 ter del D.Lgs. n. 231/2001 (reati societari);
- Procedura relativa all'art. 25 quater del D.Lgs. n. 231/2001 (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico);
- Procedura relativa all'art. 25 quater.1 del D.Lgs. n. 231/2001 (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili);
- Procedura relativa all'art. 25 quinquies del D.Lgs. n. 231/2001 (delitti contro la personalità individuale);
- Procedura relativa all'art. 25 sexies del D.Lgs. n. 231/2001 (abusi di mercato);
- Procedura relativa all'art. 25 septies del D.Lgs. n. 231/2001 (omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro);
- Procedura relativa all'art. 25 octies del D.Lgs. n. 231/2001 (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio);
- Procedura relativa all'art. 25 octies.1 del D.Lgs. n. 231/2001 (delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti);
- Procedura relativa all'art. 25 novies del D.Lgs. n. 231/2001 (delitti in materia di violazione del diritto d'autore),
- Procedura relativa all'art. 25 decies del D.Lgs. n. 231/2001 (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria);
- Procedura relativa all'art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231/2001 (reati ambientali);
- Procedura relativa all'art. 25 duodecies del D.Lgs. n. 231/2001 (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare);
- Procedura relativa all'art. 25 terdecies del D.Lgs. n. 231/2001 (razzismo e xenofobia);

- Procedura relativa all'art. 25 quaterdecies del D.Lgs. n. 231/2001 (frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati);
- Procedura relativa all'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 (reati tributari);
- Procedura relativa all'art. 25 sexiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 (contrabbando);
- Procedura relativa all'art. 25 septiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 (delitti contro il patrimonio culturale);
- Procedura relativa all'art. 25 duodevices del D.Lgs. n. 231/2001 (riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici);
- Procedura reati transazionali.



MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI REATI DI INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 24 D.LGS. N. 231/2001)

29.4.2022

1. SOGGETTI.

- Ø Amministratori
- Ø Ufficio Tecnico
- Ø Ufficio Amministrazione
- Ø Tutti

2. I REATI PRESUPPOSTO E LE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS N. 231/2001.

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)	Fino a 500 quote	-divieto di contrarre con la P.A. -esclusione delle agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse -divieto di pubblicizzare bene e servizi

Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.)		
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)		
Frode informatica (art. 640 ter c.p.)		

2.1 PRECETTI.

Art. 316-bis codice penale

Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni

Art. 316-ter codice penale

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 356 codice penale

Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 640, 2° co. n. 1, codice penale

Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea

Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Art. 640-bis codice penale

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640-ter codice penale

Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

3. MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO.

Sono state individuate nell'attività svolta dalla MAZZEI SALVATORE S.R.L. le seguenti aree di rischio per le quali sussiste l'astratta possibilità di commissione dei reati contemplati dall'art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001, con l'avvertenza, tuttavia, che l'elencazione delle singole attività individuate ha come unico fine quello di garantire una più efficace e pronta applicazione del Modello, con l'importante conseguenza che le procedure più avanti elencate e descritte dovranno comunque essere rispettate anche nelle aree non espressamente indicate e, tuttavia, concretamente interessate dall'eventuale commissione dei reati in esame.

AREE DI RISCHIO:

- presentazione di istanze, anche in modalità informatica, alla P.A. al fine di ottenere il rilascio di un atto o di un provvedimento amministrativo (licenza,

autorizzazione, ecc.) di interesse aziendale (ad es. mediante la produzione di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni e/o requisiti aziendali);

- partecipazione a procedure di gara, anche qualora prevedano una gestione informatica (ad es. mediante l'alterazione di registri informatici della PA per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione, come l'iscrizione in albi);

- partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego;

- fatturazione;

- istruzione e gestione delle pratiche di rendicontazione dei lavori;

- istruzione e gestione degli stati di avanzamento lavori (SAL)

GRADO DI RISCHIO: medio

4. PROCEDURE DI PREVENZIONE.

4.1. PROCEDURA DI PREVENZIONE GESTIONE FINANZIAMENTI.

4.1.1. Ambito di applicazione.

Il presente protocollo si applica alla richiesta e gestione dei finanziamenti, contributi o altre erogazioni comunque denominati, richiesti dalla o concessi alla MAZZEI SALVATORE S.R.L. dallo Stato o altri Enti Pubblici.

4.1.2. Finalità della procedura.

Scopo della procedura è la regolamentazione della richiesta di finanziamento, dell'attività di rendicontazione e documentazione e la definizione delle responsabilità decisionali, al fine di prevedere:

- un completo e rigoroso monitoraggio del processo nel suo complesso;
- misure organizzative e funzionali alla ragionevole prevenzione delle ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001 ed a scongiurare la cosiddetta colpa organizzativa da cui la norma anzidetta fa scaturire la responsabilità amministrativa dell'Azienda.

4.1.3. Indicazioni operative per l'istruzione della pratica.

Coloro i quali risultano preposti all'istruzione della pratica di finanziamento o erogazione di fondi pubblici devono osservare l'obbligo di veridicità dei dati e dei fatti dichiarati.

In materia di finanziamenti pubblici o erogazione di fondi pubblici in favore della MAZZEI SALVATORE S.R.L., chiunque presti la propria opera all'interno di essa deve agire nel rispetto della normativa vigente e, nei limiti delle proprie competenze, adoperarsi affinché tale obbligo sia rispettato.

Ogni richiesta di finanziamento, contributi o altre erogazioni deve corrispondere ad una necessità ravvisata dall'Amministratore e dal Responsabile dell'Ufficio Acquisti (UAcq) o dai dipendenti specializzati che riportano a loro o dai consulenti esperti della materia che individuano le opportunità sulla base delle informazioni che possiedono a proposito delle esigenze dell'Azienda. Tutte le proposte di richiesta di finanziamento devono essere comunque sottoposte prima al Responsabile dell'Ufficio Acquisti e poi all'Amministratore.

La proposta sottoposta all'Amministratore deve contenere:

- spiegazione della necessità di richiesta del finanziamento;
- eventuale bando, contratto o rapporto di riferimento;
- ente pubblico a cui si intende presentare la richiesta;

- progetto di massima degli importi e dei tempi della richiesta.

L'Amministratore esamina la proposta e chiede eventuali chiarimenti all'Ufficio Acquisti o agli altri soggetti summenzionati. In particolare, quando la presentazione di una richiesta di contributo richiede la soluzione di problemi, anche tecnici, complessi e/o valutazioni specialistiche che esulano dalle competenze dell'azienda, l'Amministratore richiede un parere ad una società o un professionista terzi rispetto agli eventuali fornitori di beni e servizi. L'Amministratore decide quindi se autorizzare la richiesta. L'autorizzazione dell'Amministratore deve risultare da atto scritto.

Dopo l'autorizzazione, il Responsabile dell'Ufficio Acquisti redige la richiesta di finanziamento avvalendosi di uno studio professionale competente. Entrambi controllano la documentazione necessaria da allegare alla domanda di finanziamento e si accertano che sia esaustiva e rispetti tutti i requisiti previsti. La richiesta è sottoscritta nel rispetto dei poteri di firma prima di essere inviata all'ente erogante da parte dell'Amministratore, anche per mezzo dello studio professionale competente o degli istituti di credito coinvolti.

In caso di accoglimento della richiesta, è compito del Responsabile Ufficio Acquisti informare l'Amministratore e l'OdV della comunicazione dell'approvazione del finanziamento e delle condizioni per l'erogazione.

Il Responsabile dell'Ufficio Acquisti si occupa della gestione amministrativa del finanziamento e ne cura la rendicontazione attenendosi a quanto stabilito dalla presente procedura.

Quando la pratica di finanziamento è conclusa in tutte le sue fasi, compresa quella della rendicontazione, il Responsabile dell'Ufficio Amministrazione ne dà comunicazione all'Amministratore e all'OdV.

4.1.4. Gestione della rendicontazione.

Per rendicontazione si intende la fase successiva all'approvazione del finanziamento consistente nella raccolta dei documenti comprovanti l'utilizzo degli

importi per la destinazione stabilita dalle norme o dal bando (o contratto) di finanziamento.

Con specifico riferimento al personale addetto alla fatturazione o alla istruzione e gestione delle pratiche di rendicontazione dei lavori o degli stati di avanzamento dei lavori, non si può prevedere che il relativo stipendio contempli *ad personam*, in qualsiasi forma, incentivi commisurati al risultato finanziario dell'attività della MAZZEI SALVATORE S.R.L.

È vietato emettere fatture per opere o lavori non realmente eseguiti; duplicare la fatturazione per una stessa opera o per uno stesso lavoro; non emettere note di credito laddove siano state fatturate, anche se per errore, opere o lavori in tutto o in parte inesistenti o comunque non finanziabili. Naturalmente, si applicano, ai fini della gestione e del controllo circa le operazioni oggetto del finanziamento, le norme interne previste dalla procedura per la prevenzione dei reati tributari alla quale si fa espresso rinvio.

Qualora la domanda di finanziamento sia stata approvata dall'ente erogante occorre tenere traccia della destinazione delle somme ricevute e di tutta la documentazione relativa con particolare riguardo alle comunicazioni tra la MAZZEI SALVATORE S.r.l. e l'ente che istruisce la pratica. È compito dell'Ufficio Acquisti archiviare tutta la documentazione e prestare la propria collaborazione ai controlli e alle richieste del Revisore. L'Ufficio Acquisti verifica, anche con l'ausilio di società e professionisti terzi, che la documentazione di rendicontazione osservi la normativa di riferimento o l'eventuale bando o contratto di finanziamento; accerta altresì la presenza di tutti i documenti necessari in caso di verifica da parte dell'ente erogante. Anche quando l'erogazione e la rendicontazione del finanziamento è terminata la documentazione deve continuare ad essere conservata presso l'Ufficio Acquisti. Quest'ultimo vigila anche sul rispetto di eventuali vincoli esistenti rispetto ai beni oggetto del contributo.

4.1.5. Reporting all'organismo vigilanza.

Il Responsabile dell'Ufficio Acquisti comunica tempestivamente all'OdV, qualsiasi tipo di richiesta inoltrata alla PA per conto della MAZZEI SALVATORE S.R.L. consegnandone copia unitamente alla documentazione allegata.

Inoltre, per quanto di sua competenza, mette a disposizione dell'OdV stesso la documentazione relativa alle verifiche da effettuare ed inoltre segnala periodicamente eventuali anomalie verificatesi.

Chiunque venga in possesso di notizie relative a comportamenti non in linea con quanto previsto dal protocollo è tenuto a darne immediata notizia all'OdV.

4.2. PROCEDURA DI PREVENZIONE GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI.

Per la gestione dei flussi finanziari e monetari la MAZZEI SALVATORE S.R.L. si atterrà alle seguenti prescrizioni.

L'Amministratore cura le previsioni finanziarie, autorizza l'apertura o la chiusura dei conti correnti bancari, emette o autorizza l'emissione di assegni, autorizza gli ordini di bonifico bancari, autorizza nuovi finanziamenti attivi e passivi e negozia le condizioni economiche con le banche.

L'Amministratore può anche conferire delega permanente al pagamento di utenze e fatture quando queste abbiano ad oggetto servizi standardizzati, rate di maggiori debiti prestabilite nel numero e nell'ammontare, compensi prefissati in base a contratti periodici, annuali o pluriennali e in tutti gli altri casi analoghi nei quali non vi sia discrezionalità. La delega deve risultare da atto scritto.

L'Amministratore può chiedere l'apertura di una linea di credito presso un istituto bancario allorquando:

- l'Ufficio Amministrazione ne ravvisi la necessità – sottoponendola all'Amministratore - in base alle disponibilità liquide e alle esigenze di pagamento previste;
- occorra procedere al pagamento anticipato di fornitori;

- i fornitori richiedano lettere di credito a garanzia dell'esecuzione dei contratti

Il Responsabile dell'Ufficio amministrazione deve custodire gli assegni non compilati, custodire i valori di cassa, effettuare pagamenti in contanti solo nei limiti consentiti dalle normative vigenti, effettuare le operazioni di prelievo e versamento presso banche anche tramite soggetti di fiducia delegati, verificare le condizioni applicate dalle banche, eseguire i pagamenti di imposte e contributi, verificare gli utilizzi delle linee di credito nei limiti degli affidamenti concessi, registrare in contabilità i movimenti di cassa e banche, predisporre gli ordini di bonifico bancari e gli assegni.

Le movimentazioni in entrata avvengono tipicamente per incassi a fronte di fatture e gli incassi avvengono tutti tramite assegno, bonifico bancario e per ricevuta bancaria. Eccezionalmente, per importi particolarmente modesti al di sotto dei limiti di legge, il Responsabile dell'Amministrazione accetta pagamenti in contanti ma invita il cliente a utilizzare per il futuro strumenti di pagamento tracciabili.

Le movimentazioni in uscita devono essere tracciabili in modo che sia sempre identificabile il beneficiario e i pagamenti avvengono di norma a mezzo bonifico bancario, ricevuta bancaria o assegno non trasferibile. Eventuali pagamenti in contanti non possono eccedere l'importo di €500 (cinquecento/00) per singola transazione. E' fatto divieto di frazionare artificialmente i pagamenti in contanti. La gestione operativa della cassa è demandata al responsabile dell'Ufficio Amministrazione. Tutte le operazioni di cassa devono essere documentate da appositi documenti giustificativi e devono essere registrate in contabilità. Eventuali errori o omissioni di registrazione in conto corrente commessi dalla banca devono essere segnalati dall'Ufficio Amministrazione all'Amministratore della MAZZEI SALVATORE S.R.L. che, a sua volta, provvede a segnalarle tempestivamente alla banca. Eventuali operazioni finanziarie diverse da quelle afferenti la gestione ordinaria della cassa e dei conti correnti bancari quali, a mero titolo esemplificativo, accensione ed estinzione di mutui ipotecari, operazioni di leasing, devono essere preventivamente approvate dall'Amministratore.

4.3. PROCEDURA DI PREVENZIONE PROTEZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO E TELEMATICO.

Ciascun dipendente della Società al quale sia stata assegnata una postazione informatica ha facoltà di accedere soltanto alle aree del sistema per le quali abbia ricevuto specifica autorizzazione ed eventualmente ha la facoltà di accesso alla navigazione Internet (se autorizzato).

In particolare, il Responsabile Informazione e Tecnologia (RIT), nominato fra il personale dipendente dell'Ufficio Amministrazione, autorizza il singolo dipendente titolare di una postazione attribuendogli la facoltà di accesso ad una o più aree del sistema informatico e / o la facoltà di accesso alla navigazione Internet in ragione del suo ruolo e delle relative responsabilità. Qualora ruolo e responsabilità dell'utente dovessero cambiare, le variazioni saranno prontamente approvate dall'Amministratore e il Responsabile Informazione e Tecnologia provvederà all'attribuzione della facoltà di accesso alle nuove aree del sistema e negherà l'accesso alle aree non più di competenza e / o alla navigazione Internet.

Il Responsabile Informazione e Tecnologia redige la mappatura di tutte le utenze con le aree del sistema informatico a cui hanno accesso, da aggiornare con cadenza annuale.

L'accesso alla singola postazione informatica (desktop e laptop) e, quindi, alle aree del sistema per le quali l'utente sia in possesso di autorizzazione, avviene tramite apposite credenziali (username e password).

Ogni postazione è dotata di *Screen Saver*, con partenza automatica dopo 10 minuti di inattività e obbligo di reinserire la relativa password per il successivo accesso.

Tutti i server in uso gestiti dal Responsabile Informazione e Tecnologia effettuano copia di backup di tutti i dati secondo le procedure aziendali.

L'accesso alla casella e-mail aziendale di pertinenza del singolo utente avviene tramite le stesse credenziali (username e password) come per la singola postazione informatica.

La procedura appena descritta ha fra l'altro la funzione di escludere che i dipendenti della Società, titolari di una postazione informatica, possano introdursi abusivamente ad aree del sistema per le quali non siano in possesso di specifica autorizzazione (e inoltre distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici pertinenti allo Stato o altro ente pubblico e comunque di pubblica utilità). La procedura è intesa a prevenire che dipendenti della Società non autorizzati possano procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al sistema o possano comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

La Società è organizzata dal punto di vista informatico per impedire che terzi soggetti non autorizzati possano introdursi abusivamente dall'esterno nel sistema informatico e telematico della Società.

Gli unici soggetti abilitati ad accedere al sistema informatico e telematico dall'esterno vengono messi in condizione di operare tramite connessione criptata (VPN) e relative credenziali (username e password) come per la singola postazione informatica.

Ciascun accesso del singolo utente abilitato è tracciato con riferimento alla data e all'ora di ingresso e di uscita. Il sistema genera con periodicità variabile reports relativi a tutti gli accessi e ai tentativi di accesso, i quali restano a disposizione Responsabile Informazione e Tecnologia per verifiche generali e/o controlli a campione in modo tale che possano essere rilevate incongruenze degli accessi o dei tentativi di accesso.

La procedura appena descritta ha fra l'altro la funzione di escludere che soggetti esterni alla Società, per definizione non abilitati all'accesso ad aree del sistema informatico possano introdursi abusivamente (e inoltre distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici pertinenti allo Stato o altro ente pubblico e comunque di pubblica utilità). La procedura è intesa a prevenire che tali soggetti possano procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al sistema o possano comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

I soggetti esterni abilitati all'accesso a determinate aree del sistema informatico (ad esempio l'Amministratore Giudiziario in possesso delle credenziali per l'accesso

alle cartelle condivise in Dropbox o lo Studio Commerciale Esterno in possesso delle chiavi d'accesso alla contabilità aziendale) sono inseriti in un apposito registro dal quale risultano tali notizie e gli ambiti esclusivi di interazione informatica dall'esterno con il sistema aziendale.



MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI
REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI
(ART. 24 *BIS* D.LGS. N. 231/2001)

29.4.2022

1. SOGGETTI

- Ø Amministratori
- Ø Ufficio amministrativo

2. I REATI PRESUPPOSTO E LE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS N. 231/2001

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615- <i>ter</i> c.p.) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- <i>quater</i> c.p.) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- <i>quinquies</i> c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635- <i>bis</i> c.p.)	Da 100 a 500 quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni e servizi

<p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635- quater c.p.)</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635- quinquies, co. 3, c.p.)</p>		
<p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)</p> <p>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615- quinquies c.p.)</p>	Fino a 300 quote	<ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.)</p> <p>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640- quinquies c.p.)</p>	Fino a 400 quote	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Reato di ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza (articolo 1, co.11, DL n. 105/2019)</p>	Fino a 400 quote	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

3. PRECETTI PRINCIPALI.

Art. 615 ter codice penale

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 617 quater codice penale

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato*

Art. 617 *quinquies* codice penale

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 635 *bis* codice penale

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 635 *ter* codice penale

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quater codice penale

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quinquies codice penale

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 615 quater codice penale

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 615 quinquies codice penale

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Art. 491 bis codice penale

Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Art. 640 *quinquies* codice penale

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro

Art. 1, co. 11, D.L. 105/2019 640

Ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

4. MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 24 BIS D.LGS. 231/2001.

Sono state individuate nell'attività svolta dalla MAZZEI SALVATORE S.R.L. le seguenti aree di rischio per le quali sussiste l'astratta possibilità di commissione dei reati contemplati dall'art. 24 *bis* del D.Lgs. n. 231/2001, con l'avvertenza, tuttavia, che l'elencazione delle singole attività individuate ha come unico fine quello di garantire una più efficace e pronta applicazione del Modello, con l'importante conseguenza che le

procedure più avanti elencate e descritte dovranno comunque essere rispettate anche nelle aree non espressamente indicate e, tuttavia, concretamente interessate dall'eventuale commissione dei reati in esame.

AREE DI RISCHIO:

- fatturazione
- inserimento dati nel *database*

GRADO DI RISCHIO: medio

5. PROCEDURE DI PREVENZIONE.

Le seguenti procedure sono da riferire alle aree informatizzate della MAZZEI SALVATORE S.R.L., con particolare riferimento a quella della fatturazione, rispetto alle quali è possibile ipotizzare il rischio astratto di commissione dei reati informatici. La fatturazione elettronica, del resto, in virtù dei recenti interventi normativi, è obbligatoria nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

- E' vietato formare e/o utilizzare fatture elettroniche parzialmente o integralmente false.
- L'accesso alla rete informatica della struttura finalizzato all'inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire tramite l'utilizzo di doppia chiave asimmetrica, composta da una parte pubblica (cd. *user ID*) e da una parte privata (cd. *password*) che consenta all'operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase di sua competenza della sua procedura. Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite una *user ID* e una *password* personali, che lo stesso si impegna a non comunicare a terzi, salvo che all'organismo di vigilanza per lo svolgimento dei suoi compiti. È vietato utilizzare la *user ID* o la *password* di altro operatore.

- La MAZZEI SALVATORE S.R.L. verifica, tramite idonea documentazione, l'identità dei soggetti ai quali consente l'accesso ai propri database ovvero la veridicità dei dati identificanti i soggetti autorizzati all'accesso. La MAZZEI SALVATORE S.R.L. è tenuta a custodire copia della suddetta documentazione per l'intera durata di validità delle credenziali di autenticazione concesse, internamente o da ente certificatore terzo. La distruzione di detta documentazione è consentita esclusivamente al cessare dell'obbligo legale di conservazione di ciascun documento creato dal soggetto al quale si sono rilasciate le credenziali di autenticazione.
- La MAZZEI SALVATORE S.R.L., tramite persona a ciò formalmente delegata, verifica all'atto dell'installazione, e successivamente tramite cicliche rivalutazioni, l'impossibilità da parte degli operatori di accedere ai dati archiviati per distruggerli, deteriorarli cancellarli, sopprimerli o alterarli sotto ogni forma, in tutto o in parte.



MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI
REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA
(ART. 24 TER D.LGS. N. 231/2001)

29.4.2022

1. SOGGETTI.

- Amministratori
- Ufficio Tecnico
- Ufficio Amministrazione
- Tutti

2. I REATI PRESUPPOSTO E LE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS N. 231/2001.

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.) Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416 bis c.p.) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.) Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)	da 400 a mille quote	Per almeno un anno: -interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto

<p>Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso</p> <p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)</p>		
<p>Associazione per delinquere (art. 416, co. 1-5, c.p.)</p> <p>Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.</p>	<p>da 300 a 800 quote</p>	<p>Per almeno un anno: -interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto</p>

2.1 PRECETTI PRINCIPALI.

Art. 416-bis codice penale

Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416-bis.1 codice penale

Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose

Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi

decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.

3. MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO.

Sono state individuate nell'attività svolta dalla MAZZEI SALVATORE S.R.L. le seguenti aree di rischio per le quali sussiste l'astratta possibilità di commissione dei reati contemplati dall'art. 24 ter del D.Lgs. n. 231/2001, con l'avvertenza, tuttavia, che l'elencazione delle singole attività individuate ha come unico fine quello di garantire una più efficace e pronta applicazione del Modello, con l'importante conseguenza che le procedure più avanti elencate e descritte dovranno comunque essere rispettate anche nelle aree non espressamente indicate e, tuttavia, concretamente interessate dall'eventuale commissione dei reati in esame.

AREE DI RISCHIO:

- selezione e assunzione del personale;
- selezione dei fornitori di beni e servizi;
- conferimento di incarichi di consulenza;
- conclusione di contratti infragruppo di acquisto e/o vendita;
- gestione dei flussi finanziari;
- investimenti infragruppo;
- designazione dei membri degli organi sociali.

GRADO DI RISCHIO: alto **GRADO DI RISCHIO:** alto (tale giudizio è il risultato della considerazione (1) del fatto che la società ha sede nella città di Crotona, ove la criminalità organizzata è presente, e opera prevalentemente in

Calabria, regione nella quale il fenomeno mafioso in alcune aree assume connotazioni particolarmente aggressive e non sempre facilmente riconoscibili, e (2) dei risultati delle indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel proc. penale n. 4499/16 RG NR (c.d. "Basso Profilo"), nel quale non sono emersi reati di criminalità organizzata a carico di amministratori o soci dell'impresa ma essi sono stati contestati a soggetti (un fornitore e un militare della Guardia di Finanza) entrati in contatto con la società o con il suo amministratore. In ragione di tali risultanze e di altri spunti, la Prefettura di Crotona ha peraltro imposto alla società l'interdittiva antimafia della la società ha ottenuto un provvedimento di sospensione da parte del TAR Calabria. Rinunciando alla trattazione del merito, la società ha preferito richiedere al Tribunale di Catanzaro di essere sottoposta a controllo giudiziario ex art. 34 bis del Codice Antimafia concesso tempestivamente da questo con provvedimento n. 5/2021 R.G. C.G. depositato in data 19.4.2021.

4. PROCEDURA DI PREVENZIONE.

E' fatto obbligo all'Amministratore, a tutti i Responsabili delle Funzioni e a tutti i dipendenti, i collaboratori e i consulenti esterni della società di attenersi in modo scrupoloso al contenuto del provvedimento di ammissione al controllo giudiziario del Tribunale di Catanzaro n. 5/2021 R.G. C.G. depositato in data 19.4.2021 che devi intendersi integralmente richiamato.

E' fatto obbligo all'Amministratore di collaborare pienamente e incondizionatamente con l'A.G. informandolo di ogni fatto aziendale rilevante o interessante e corrispondendo a ogni esigenza e richiesta. L'Amministratore per agevolare il flusso informativo ogni 21 giorni predispone e trasmette una relazione sui fatti aziendali salienti e crea, altresì, sulla piattaforma condivisa Dropbox cartelle suddivise per argomenti contenenti i documenti che la società forma e riceve (provvedimenti amministrativi, contratti, ordini, decisioni giudiziarie, prova

dei pagamenti rilevanti) in modo che il controllo da parte dell'A.G. possa essere continuo e completo.

All'Amministratore, a tutti i Responsabili delle Funzioni e a tutti i dipendenti, i collaboratori e i consulenti esterni della società è fatto divieto assoluto di avere rapporti con persone nei confronti delle quali siano pendenti processi per i reati di associazione a delinquere *ex artt. 416 e 416 bis c.p.* o che abbiano subito condanne per tali delitti.

Anche per rispettare tale divieto, l'Amministratore, l'Ufficio Amministrativo (UA) e l'Ufficio Risorse Umane (HR) della MAZZEI SALVATORE S.R.L., prima di procedere all'assunzione di personale, concludere contratti, formulare ordini di beni e servizi, appaltare o subappaltare opere di qualunque genere e quale che sia il costo, oppure se ciò non è possibile durante le prime fasi dell'esecuzione della prestazione lavorativa o contrattuale, chiedono alle persone interessate o ai legali rappresentanti delle società e ditte interessate i seguenti documenti:

- 1) il certificato del casellario giudiziale;
- 2) il certificato dei carichi pendenti;
- 3) il certificato delle iscrizioni nel registro degli indagati *ex art. 335 c.p.p.*
- 4) il certificato delle iscrizioni nel registro degli indagati *ex art. 55 del D.Lgs. n. 231/2001*;
- 5) il certificato di iscrizione nelle *whitelist* tenute dalla Prefettura e/o altre Autorità competenti per territorio e/o di iscrizione nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità concluso tra Confindustria e il Ministero dell'Interno;
- 6) dichiarazione attestante l'assenza o meno di iscrizioni nei certificati, nei registri e nella white list di cui sopra;
- 7) eventuale documentazione attestante il possesso del *rating* di legalità;

- 8) copia dei contratti d'appalto conclusi nell'ultimo quinquennio con la Pubblica Amministrazione;
- 9) dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l'assenza di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi organi apicali per reati della specie di quelli previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 24 ter.

Nelle more, e cioè fino a quando le persone interessate o i legali rappresentanti delle società e ditte interessate non consegnano i predetti documenti, essi rilasciano comunque una dichiarazione equipollente.

Le persone interessate o i legali rappresentanti delle società e ditte interessate consegnano i predetti documenti ogni due anni.

Tale procedimento assume il nome di "procedimento di qualifica".

Nel caso di acquisizione di servizi alberghieri e assimilati, di ristorazione, di locazione transitoria, conclusa tramite intermediazione di un'agenzia, di appartamenti nei luoghi in cui sono stabiliti i cantieri, i fornitori sono esonerati dal procedimento di qualifica.

Nel caso di distacco di personale da aziende per periodi, anche non continuativi, non superiori a 30 giorni nell'anno solare, i dipendenti sono esonerati dal procedimento di qualifica.

Nel caso di conferimento di incarichi di consulenza, la società acquisisce una dichiarazione sostitutiva in relazione circa l'assenza o meno di iscrizioni nei certificati e nei registri di cui sopra.

Inoltre, la MAZZEI SALVATORE S.R.L. s'impegna ad assumere e/o acquisire ogni possibile informazione (anche per il tramite di fonti aperte) e/o certificato onde verificare l'assenza di condanne, processi e indagini per i predetti delitti a carico dei soggetti (e dei loro amministratori e, ove presenti, dei loro soci in caso

di società) con i quali ha concluso o intende concludere contratti di lavoro, di fornitura di beni e servizi, di appalto e subappalto, di consulenza).

A ciascuno di tali contratti viene assegnato un protocollo composto da un numero progressivo e dalla sigla “– CONTR”.

L’esito di tali verifiche, ad opera del Responsabile U.A., le modalità con le quali esse sono state eseguite, le ricerche svolte e i documenti visionati sono annotati in una scheda alla quale l’U.A. assegna un protocollo composto dallo stesso numero progressivo e dalla sigla “- CONTR. VER. 231”. In corrispondenza di tale dicitura appone la sua firma il Responsabile U.A. che ha svolto la verifica. L’U.A. conserva tali schede.

È fatto divieto alla MAZZEI SALVATORE S.R.L. di procedere ad assunzioni, concludere contratti e conferire incarichi di consulenza nell’ipotesi in cui dalle informazioni assunte (dotate di sufficiente credibilità ed attendibilità) e/o dalla documentazione acquisita emergano elementi tali da autorizzare il sospetto di rapporti della controparte con la criminalità organizzata. Il sistema di acquisizione dati e la gestione degli stessi deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Nel caso di contratti già conclusi, se emergono successivamente elementi tali da autorizzare il sospetto di rapporti della controparte con la criminalità organizzata, la MAZZEI SALVATORE S.R.L. risolve il contratto. Nei nuovi contratti è inserita una apposita clausola risolutiva espressa.

Con riferimento all’assunzione del personale, la MAZZEI SALVATORE S.R.L. si impegna al rispetto di tutte le disposizioni stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. vigenti, allo scopo di impedire che soggetti facenti parte delle associazioni di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p. tentino di rivestire nella struttura ruoli di copertura.

Le procedure di assunzione sono informate ai seguenti principi:

- copertura dei posti rispetto alle effettive esigenze delle attività della MAZZEI SALVATORE S.R.L. o alle sue strategie rispetto al mercato,

- ottenimento del migliore rapporto possibile, nell'ambito delle condizioni di mercato, tra le caratteristiche del ruolo da ricoprire e le qualità professionali dei candidati.

La MAZZEI SALVATORE S.R.L., inoltre, si impegna:

- a valutare l'adesione a Protocolli di legalità stipulati dalle associazioni delle imprese e/o di categoria con il Ministero dell'Interno ovvero con le Prefettura territorialmente competenti ed a rispettare gli impegni conseguenti;
- a valutare l'opportunità di siglare Protocolli di legalità con il Ministero dell'Interno o con la locale Prefettura, sempre che questi vi consentano, per lo svolgimento di verifiche antimafia su potenziali risorse da assumere e partner commerciali.

Allo scopo di evitare il rischio di qualsiasi tipologia di finanziamento ad associazioni di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p., ogni spesa deve essere sempre pienamente corrispondente alle esigenze dell'impresa e alla causale e deve riferirsi a contratti con soggetti di cui sia certa la identificazione. Il Responsabile dell'U.A. è responsabile della verifica di tale corrispondenza.

Qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, non deve essere destinata, in tutto o in parte, a compiere uno o più dei reati alla cui prevenzione è finalizzata la presente procedura.

L'Amministratore Unico vigila sul rispetto delle suddette prescrizioni.



MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI
REATI DI CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O
PROMETTERE UTILITA' E CORRUZIONE
(ART. 25 D.LGS. N. 231/2001)

29.4.2022

1. SOGGETTI

- Ø Amministratori
- Ø Ufficio tecnico
- Ø Ufficio gare
- Ø Ufficio Contratti\Appalti\Polizze
- Ø Ufficio amministrazione
- Ø Ufficio acquisti
- Ø Ufficio risorse umane
- Ø Tutti

2. I REATI PRESUPPOSTO E LE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS N. 231/2001

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318, c.p.) Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.) Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)	fino a 200 quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)	NO

<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (se i fatti corruttivi sono commessi per favorire o danneggiare una parte processuale) (art. 319 ter, co.1, c.p.)</p> <p>Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.)</p>	<p>da 200 a 600 quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<p>Durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni, se il reato è commesso da un apicale e non inferiore a 2 anni e non superiore a 4 anni se il reo è un subordinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> -interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto; -sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; -divieto di contrarre con la P.A.; -esclusioni da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse; -divieto di pubblicizzare beni e servizi. <p>Applicazione delle medesime sanzioni interdittive ma per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni se l'ente, prima della sentenza di primo grado, si è efficacemente</p>
---	---	--

		<p>adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</p>
<p>Concussione (art. 317 c.p.)</p> <p>Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.)</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (art. 319 ter, co. 2, c.p.)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)</p> <p>Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri d'ufficio e per</p>	<p>da 300 a 800 quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> -interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto; -sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; -divieto di contrarre con la P.A.; -esclusioni da agevolazioni e revoca di quelle

<p>corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.)</p>		<p>eventualmente già concesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di pubblicizzare beni e servizi.
<p>Se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - peculato (art. 314 c.p.) - peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) - abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 	<p>fino a 200 quote</p>	

3. PRECETTI PRINCIPALI.

Art. 318 codice penale

Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 319 codice penale

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 317 codice penale

Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 319-quater codice penale

Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

4. MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 D.LGS. 231/2001.

Sono state individuate nell'attività svolta dalla MAZZEI SALVATORE S.R.L. le seguenti aree di rischio per le quali sussiste l'astratta possibilità di commissione dei reati contemplati dall'art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001, con l'avvertenza, tuttavia, che l'elencazione delle singole attività individuate ha come unico fine quello di garantire una più efficace e pronta applicazione del Modello, con l'importante conseguenza che le procedure più avanti elencate e descritte dovranno comunque essere rispettate anche nelle aree non espressamente indicate e, tuttavia, concretamente interessate dall'eventuale commissione dei reati in esame.

AREE DI RISCHIO:

- rapporti con Enti Pubblici (Regione, Provincia, Comuni ecc.);

- conferimento di incarichi di consulenza, assunzione del personale e rapporti con i fornitori;
- istruzione e gestione di pratiche di finanziamento;
- visite ispettive;
- gestione flussi finanziari e monetari.

GRADO DI RISCHIO: alto (tale giudizio è il risultato della considerazione delle caratteristiche del settore di riferimento, considerato (1) che la società opera prevalentemente nel settore degli appalti pubblici, e (2) il fatto che nel proc. penale n. 4499/16 RG NR (c.d. “Basso Profilo”) la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro contesta all’Amministratore il reato di corruzione propria ipotizzando che questi abbia omesso di richiedere a un ufficiale della Guardia di Finanza il prezzo di un modesto intervento edilizio pari a circa €300, in cambio della verifica informatica dei precedenti di polizia di un soggetto coinvolto in una società partecipata. Per tale fatto si sta celebrando il dibattimento davanti al Tribunale di Catanzaro.

5. PROCEDURE DI PREVENZIONE.

5.1. PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI SELEZIONE, NEGOZIAZIONE E STIPULAZIONE CONTRATTI E/O CONVENZIONI CON LA P.A. NELL’AMBITO DI PROCEDURE NEGOZiate O AD EVIDENZA PUBBLICA.

5.1.1. SCOPO.

La presente procedura è finalizzata a:

- a) definire responsabilità e modalità di svolgimento delle attività di selezione, negoziazione e stipulazione di contratti e/o convenzioni con la Pubblica Amministrazione (in seguito P.A.) per le quali sono stabilite procedure negoziate o ad evidenza pubblica nonché disciplinare tutti i rapporti, diretti ed indiretti, con la P.A. aventi ad oggetto l'ottenimento e/o il mantenimento di appalti pubblici, autorizzazioni e/o licenze e, comunque, ogni rapporto conseguente all'aggiudicazione dell'appalto o all'ottenimento di licenze ed autorizzazioni con la P.A.;
- b) definire ruoli, responsabilità, criteri e modalità di selezione ed assunzione di personale, in modo da assicurare la disponibilità di risorse rispondenti alle esigenze della MAZZEI SALVATORE S.R.L.;
- c) illustrare i principi da seguire nella gestione dei conferimenti degli incarichi a consulenti esterni;
- d) descrivere i criteri, le responsabilità e le modalità operative connesse con l'attività di approvvigionamento di beni, servizi e spese;
- e) descrivere le responsabilità, le modalità operative ed i comportamenti da osservare in occasione delle visite ispettive da parte di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio (di seguito indicati come "Pubblici Ufficiali" o "Organi Ispettivi") al fine di prevenire comportamenti illeciti, attivi od omissivi;
- f) descrivere i criteri, le responsabilità e le modalità operative connesse alla gestione della cassa contanti, dei conti correnti bancari e alla pianificazione finanziaria.

5.1.2. PROTOCOLLO OPERATIVO.

Le fasi per lo svolgimento delle attività sopra descritte sono le seguenti:

PARTECIPAZIONE ALLE GARE

- 1) il Responsabile dell'Ufficio Tecnico (U.T.) raccoglie informazioni sui bandi di gara pubblicati ed effettua una preselezione di quelli ritenuti di maggiore interesse;

2) il Responsabile dell'Ufficio Tecnico o un suo incaricato, d'intesa e in collaborazione con i dipendenti dell'Ufficio Gare (UG), provvede al ritiro presso l'ente appaltante o scarica dal relativo sito Internet la documentazione necessaria alla valutazione tecnica ed economica dell'opera e/o dei servizi relativi al bando o necessari per la valutazione della pratica amministrativa selezionata e la esamina al fine verificarne la fattibilità e la convenienza;

3) in caso di giudizio positivo circa l'opportunità di partecipazione alla gara o alla pratica amministrativa, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico (U.T.) trasmette (anche oralmente) la proposta all'Amministratore il quale delibera se accettare la proposta; l'Amministratore può conferire al Responsabile dell'Ufficio Tecnico (U.T.) una procura generale o una procura institoria o procure speciali in forza delle quali quest'ultimo delibera in autonomia circa la partecipazione alle gare. Della delibera è redatto verbale, anche cumulativo per più gare. Resta inteso che il Responsabile dell'Ufficio Tecnico (U.T.) nominato procuratore o institore informa periodicamente l'Amministratore secondo quanto stabilito dalla procura;

4) il Responsabile dell'Ufficio Tecnico (U.T.) è responsabile interno del procedimento, salvo diversa indicazione dell'Amministratore per la specifica gara. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico (U.T.), coadiuvato dal personale dell'Ufficio Gare (U.G.) segue personalmente l'iter della gara operando sulle piattaforme telematiche per mezzo delle credenziali rilasciate alla società, rispondendo alle richieste della stazione appaltante, incluse quelle di "soccorso istruttorio", partecipando alla fase finale della selezione delle offerte e dell'aggiudicazione. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico (U.T.) è responsabile della veridicità e della completezza della documentazione e si avvale delle risorse interne allo stesso Ufficio Tecnico e all'Ufficio Gare e, ove occorra, di altre figure interne all'azienda o di consulenti esterni. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico (U.T.) informa in modo puntuale l'Amministratore sull'andamento e sull'esito di ogni pratica. Sia il Responsabile dell'Ufficio Tecnico (U.T.) che l'Amministratore hanno analogo obbligo informativo nei confronti dell'OdV mediante una relazione mensile;

5) al termine di tali operazioni, in caso di aggiudicazione, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico (U.T.) esamina il contratto o la convenzione che la società deve firmare e li trasmette all'Amministratore per la firma o, se in possesso della suddetta procura, procede alla firma;

6) al termine delle operazioni descritte, in caso di aggiudicazione, i dipendenti dell'Ufficio Contratti\Appalti\Polizze inseriscono la gara in un apposito "elenco" in cui indicano il nome del committente, l'oggetto, l'importo, le scadenze, assegnando alla stessa un codice univoco;

7) al termine delle operazioni descritte, in caso di aggiudicazione, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico (U.T.) trasmette formalmente il fascicolo, informatico o cartaceo, relativo alla gara, completo di bando, capitolato, convenzione o contratto, all'Amministratore che lo assegna a un responsabile del futuro cantiere scelto fra i Delegati di funzione in possesso del relativo mandato. L'Amministratore è responsabile del controllo, sul piano strettamente amministrativo, dell'attività svolta dai Delegati di funzione in relazione all'appalto. Tale responsabilità dell'Amministratore non si estende al rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e delle norme in materia ambientale, nei cui settori i Delegati di funzione godono di completa e assoluta autonomia.

PRATICHE PER L'OTTENIMENTO O IL RINNOVO DI AUTORIZZAZIONI, ACCREDITAMENTI, LICENZE, CONCESSIONI.

1) il Responsabile dell'Ufficio Tecnico (U.T.) cura, avvalendosi delle risorse interne all'Ufficio Tecnico stesso, le pratiche per l'ottenimento e/o il mantenimento di autorizzazioni, accreditamenti, licenze e concessioni da parte della P.A. e dagli enti riconosciuti;

2) in caso di ottenimento del rilascio o del rinnovo di accreditamenti, licenze, autorizzazioni e concessioni, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico (U.T.) provvede ad aggiornare o fa aggiornare l'elenco delle pratiche amministrative inserendovi la data del rilascio o del rinnovo, trasmettendo all'Ente l'eventuale ulteriore documentazione richiesta e attenendosi a quanto stabilito nei precedenti punti.

5.2. PROCEDURA PER I RAPPORTI CON LA P.A.

Nei rapporti con lo Stato e/o Enti pubblici è fatto espresso divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura e di qualunque valore (ad esempio promesse di assunzione, promesse o dazioni di beni e servizi, anche a titolo personale, promesse o dazioni di sconti, intercessioni presso terzi) in favore di rappresentanti della PA;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o esteri;
- avvalersi a qualunque titolo, nel corso delle visite e nella gestione del rapporto che ne consegue (stesura del verbale, consegna di documenti, discussione delle eventuali prescrizioni e sanzioni etc.), di soggetti, interni o esterni all'azienda, che dichiarino di avere o di cui siano note relazioni con i funzionari addetti o con i loro superiori o con Enti comunque coinvolti;

Inoltre, per meglio attuare i comportamenti elencati e rispettare le regole poste e i principi a cui si ispirano, si stabilisce che i rapporti nei confronti della PA per le suddette aree di attività devono essere gestiti, solamente ed unicamente, dall'Amministratore o dai Responsabili delle Funzioni identificati sulla base delle indicazioni organizzative aziendali contenute nell'Organigramma aggiornato e nelle presenti procedure. I Delegati di Funzioni, nelle materie di competenze, sono assimilati a questi ultimi ed è consentito loro di avere rapporti con la P.A. ai fini dell'esercizio delle attività delegate.

Qualora costoro abbiano incontri, colloqui, riunioni, con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o con soggetti equiparati (come ad es. i soggetti appartenenti agli Istituti bancari che istruiscono pratiche di finanziamento per conto dello Stato o di altri Enti Pubblici) dovranno necessariamente essere accompagnati e assistiti da altro soggetto. Di tali incontri, l'Amministratore, i Responsabili delle Funzioni o i Delegati di Funzioni dovranno redigere verbale indicando data e ora, luogo, soggetto incontrato, ente di riferimento, partecipanti motivo dell'incontro e succinta descrizione dello stesso. I verbali sono archiviati, anche solo digitalmente, dall'Amministratore, dai Responsabili delle Funzioni o dai Delegati di Funzioni e sono tenuti a disposizione dell'OdV ai fini della sua attività di vigilanza.

Le Funzioni competenti informano comunque l'Organismo di Vigilanza (OdV) degli incontri aventi contenuto rilevante trasmettendo il relativo verbale prima e indipendentemente dalle verifiche.

Chiunque venga in possesso di notizie relative a comportamenti non in linea con quanto previsto dal protocollo è tenuto a darne immediata notizia all'OdV. Quest'ultimo ha l'obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni acquisite, assicurandone la riservatezza ed

astenedosi dall'utilizzare le stesse per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 D. Lgs. 231/2001.

5.3. PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI, LIBERALITA' E COMODATI D'USO.

Tutte le decisioni riguardanti omaggi, sponsorizzazioni, liberalità o comodati d'uso (d'ora in avanti per brevità benefici) sono assunte dall'Amministratore. Ferma restando la possibilità della Società di concedere benefici di propria iniziativa secondo le modalità descritte di seguito, il soggetto terzo richiedente trasmette alla Società una richiesta scritta. L'Ufficio Amministrazione (U.A.) riceve la richiesta e procede come segue:

1. verifica l'esistenza del richiedente ed il contenuto della sua attività, se ha ricevuto altri benefici da parte della Società in passato o se le precedenti sono state scartate verificandone il motivo, se è appartenente o è collegabile alla Pubblica Amministrazione, per quanto valutabile in base alle informazioni in possesso della società;
2. sulla base delle informazioni in possesso della società, l'Ufficio Amministrazione (U.A.) verifica eventuali criticità del soggetto richiedente o comunque, in ipotesi, destinatario dei benefici e, in particolare, se il soggetto in questione sia sospettato di infiltrazioni mafiose o abbia commesso o sia accusato di aver commesso delitti di criminalità organizzata o altri reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001. In particolare, l'Ufficio Amministrazione indica nel predetto modulo le informazioni di cui sopra ed il suo parere favorevole o contrario alla concessione del beneficio. Se emergono tali criticità, esse sono ostative all'accoglimento della richiesta. Ugualmente, è ostativo all'accoglimento della richiesta la circostanza che il potenziale beneficiario abbia dichiarato, in qualsivoglia forma, di avere e voler sfruttare relazioni con la Pubblica Amministrazione;
3. in caso di richiesta di beni che dovrebbero essere acquistati dalla Società, l'Ufficio Amministrazione (U.A.) raccoglie offerte da parte di vari fornitori, da indicare ed allegare poi al modulo;
4. l'Ufficio Amministrazione (U.A.) trasmette infine all'Amministratore il fascicolo relativo alla richiesta di beneficio pervenuta corredata dal proprio parere favorevole o contrario;

5. L'Amministratore accorda il beneficio richiesto soltanto in caso di parere favorevole dell'Ufficio Amministrazione (U.A.) che, dopo la decisione finale dell'Amministrazione, conclude l'operazione.

Nella scelta del tipo di beneficio e del destinatario, in ogni caso, l'Amministratore privilegia gli enti e comunque le persone giuridiche che svolgono attività a carattere sociale e umanitario quali:

- § organismi o enti senza scopo di lucro che operano nel campo della tutela ambientale o in altri campi di interesse sociale e collettivo;
- § istituti universitari;
- § ospedali e case di cura pubbliche o private, previa verifica dello statuto;
- § enti con provato valore scientifico e indiscussa moralità (ONLUS, ONG, Fondazioni, Istituti di ricerca per la cura di malattie).

In caso di parere sfavorevole sulla richiesta a causa di criticità del tipo di quelle sopra evidenziate, l'Ufficio Amministrazione (U.A.) la inserisce in una "black list" che aggiorna inserendovi di volta in volta le altre richieste scartate sia per evitare ricerche future sia per attestare il lavoro svolto. È in ogni caso responsabilità dell'Ufficio Amministrazione (U.A.) archiviare tutta la documentazione relativa al beneficio elargito.

Nel caso di erogazione di somme di denaro, l'Ufficio Amministrazione (U.A.) procede all'elargizione, accertando la corrispondenza dei dati del beneficiario al richiedente ed effettuando il pagamento obbligatoriamente a mezzo bonifico bancario, al fine di assicurare una specifica tracciabilità dell'uscita di cassa.

L'Ufficio Amministrazione (U.A.) invia poi all'Amministratore l'evidenza dell'avvenuto pagamento.

Nel caso di cessione gratuita o di concessione in comodato d'uso di beni a terzi soggetti, l'Ufficio Amministrazione (U.A.) osserva le medesime regole sopra riportate.

In caso di conclusione del contratto, esso, avvalendosi se del caso del supporto dei consulenti legali, predispone il testo da sottoscrivere contenente la disciplina del rapporto. Il contratto è firmato dall'Amministratore.

Nel rispetto di una condotta improntata a principi etici, la Società persegue una politica atta ad evitare l'invio di omaggi personali ai suoi dipendenti, di qualsiasi livello, da parte di fornitori, consulenti e terzi in genere. Nel caso di ricezione di un beneficio che supera il valore di 50 euro da parte di soggetti (enti, persone giuridiche o fisiche) nell'ambito e/o con riferimento all'attività

aziendale, il dipendente comunica il fatto all'Ufficio Amministrazione (U.A.), il quale, sentito il parere dell'Amministratore, decide sull'utilizzo del beneficio. A titolo esemplificativo, i vari omaggi possono essere dati in beneficenza a persone giuridiche che svolgono attività a carattere sociale e umanitario.

5.4. PROCEDURA PER L'ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE.

5.4.1. ASSUNZIONE.

In base alle esigenze della società, l'Amministratore valuta l'assunzione di nuovo personale.

La ricerca del personale avviene anche avvalendosi dell'archivio dei profili esistente (in quanto provenienti da precedenti ricerche o pervenuti da candidati che hanno trasmesso il proprio curriculum) ovvero attivando, unitamente all'Ufficio Amministrazione (U.A.), canali di ricerca esterni (ad es. annunci, ricerche specifiche su portali o social forum specializzati).

L'Ufficio Tecnico (U.T.) può altresì proporre all'Amministratore di concludere contratti con società specializzate nella ricerca di personale dipendente.

I candidati contattati sono ricevuti per la prima volta dall'Amministratore.

Il colloquio si svolge di norma in azienda salvo che, su richiesta motivata del candidato, non vi siano ragioni organizzative che suggeriscano di svolgerlo altrove. In quest'ultimo caso, nel verbale del colloquio l'Ufficio Risorse Umane (H.R.) annota le ragioni per le quali il colloquio non si è svolto in azienda.

In sede di colloquio, l'Ufficio Risorse Umane (H.R.) consegna al candidato una scheda informativa relativa ai dati sensibili e si fa rilasciare l'autorizzazione all'utilizzo.

Il candidato è invitato a consegnare alla Società un documento d'identità valido. Qualora il candidato sia straniero, questi è invitato a consegnare, altresì, la documentazione attestante la regolarità della sua presenza in Italia. La Società ne estrae copia e, qualora il candidato sia giudicato suscettibile di eventuale assunzione, può effettuare, laddove sia possibile, controlli presso le Autorità per verificare l'autenticità della documentazione in questione.

Contestualmente al colloquio, il candidato deve presentare, oltre alla documentazione necessaria all'apertura della posizione previdenziale e assicurativa:

- a) il certificato penale del casellario giudiziario, dei carichi pendenti e delle iscrizioni nel registro degli indagati *ex art. 335 c.p.p.*;
- b) una dichiarazione sostitutiva attestante l'eventuale sussistenza di vincoli di parentela o affinità con soggetti facenti parte della Pubblica Amministrazione;
- c) una dichiarazione sostitutiva attestante l'eventuale inquadramento nell'organico della Pubblica Amministrazione nei due anni precedenti la candidatura.

Del colloquio è redatto verbale a cura dell'Ufficio Risorse Umane (H.R.).

Quest'ultimo, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico (U.T.), compila una short list composta dai candidati che, rispetto alla posizione da ricoprire, sono apparsi nel corso del primo colloquio più idonei. Dalla short list sono esclusi i candidati stranieri che non abbiano consegnato la documentazione attestante la regolarità della loro presenza in Italia o che abbiano consegnato documentazione insufficiente o falsa. La short list è consegnata all'Amministratore unitamente ad un rapporto riservato che contiene i risultati degli approfondimenti svolti, nel rispetto della legge e della privacy dei candidati, attraverso canali pubblici di informazione (non esclusi motori di ricerca, social forum etc.) ed evidenzia eventuali incompatibilità emerse a proposito di uno o più candidati.

Qualora all'interno della short list di cui sopra, l'Amministratore individui uno o più candidati idoneo/i per la posizione, effettua la scelta finale dei candidati rispondenti alla copertura della posizione ricercata.

La lettera di assunzione è firmata dall'U.A. e controfirmata dal neoassunto.

I collaboratori esterni incaricati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o contratto a progetto sono individuati con le medesime modalità previste per il personale dipendente, fatte salve le diverse disposizioni normative che regolamentano lo specifico rapporto di lavoro.

Non possono essere assunti e ricoprire posizioni all'interno della MAZZEI SALVATORE S.R.L. persone legate da vincoli di parentela o affinità con soggetti facenti parte delle Pubbliche Amministrazioni o che siano state dipendenti di una Pubblica Amministrazione nei due anni precedenti la candidatura all'assunzione e/o abbiano procedimenti penali pendenti e/o siano indagate e/o siano state condannate per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

In siffatte ipotesi il responsabile dell'Ufficio Risorse Umane (H.R.) dovrà dare immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza, il quale procederà agli accertamenti che riterrà opportuni e all'adozione degli opportuni provvedimenti.

L'assegnazione di nuove mansioni al dipendente non può e non deve trovare la sua motivazione effettiva nelle eventuali relazioni che il candidato dichiara di avere con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio più o meno coinvolti nelle attività autorizzative, di sorveglianza, ispettive, di verifica, di controllo e simili rispetto alla Società.

5.4.2. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.

5.4.2.1. GESTIONE RETRIBUZIONI.

La politica retributiva e la conseguente gestione delle retribuzioni sono a carico dell'Ufficio Risorse Umane (H.R.) e U.A. che opererà utilizzando alcuni strumenti specifici quali l'organigramma aziendale.

La retribuzione di ogni dipendente viene corrisposta conformemente ai contratti collettivi nazionali ovvero sproporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e si conforma scrupolosamente alla normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie.

Sulla retribuzione non possono e non devono influire in alcun modo eventuali relazioni che il dipendente dichiara di avere con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio più o meno coinvolti nelle attività autorizzative, di sorveglianza, ispettive, di verifica, di controllo e simili rispetto alla Società.

5.4.2.2. GESTIONE PASSAGGI DI LIVELLO, AUMENTI DI STIPENDIO, INCENTIVI E PREMI.

I passaggi di livello e gli aumenti di stipendio possono avvenire per le seguenti motivazioni:

- (1) assegnazione a diverse mansioni con maggiori responsabilità;

- (2) permanenza nella stessa mansione ma con aumento del perimetro o della complessità della stessa;
- (3) permanenza nella stessa mansione (senza aumento del perimetro o della complessità della stessa) ma con aumento della “seniority” professionale.

I passaggi di livello e gli aumenti di stipendio possono essere attribuiti anche in sede di colloquio di valutazione ed attraverso l'utilizzo della scheda di valutazione della performance individuale.

Sui passaggi di livello, sugli aumenti di stipendi, sulla distribuzione dei premi non possono e non devono influire in alcun modo eventuali relazioni che il dipendente dichiara di avere con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio più o meno coinvolti nelle attività autorizzative, di sorveglianza, ispettive, di verifica, di controllo e simili rispetto alla Società.

5.4.2.3. GESTIONE FRINGE BENEFITS.

I fringe benefits, in quanto emolumenti in natura, vengono gestiti con gli stessi criteri delle retribuzioni.

5.4.2.4. GESTIONE ANTICIPI E RIMBORSI SPESE.

La trasferta deve essere approvata dall'Ufficio Tecnico (U.T.).

Le spese generate dalla trasferta sono coperte tramite carte prepagate nominative.

Il dipendente deve compilare al rientro dalla trasferta la nota spese, allegando i giustificativi di spesa, sull'apposito formato mandandola all'Ufficio Amministrazione (U.A.).

In caso di pranzi e cene con più persone è necessario indicare sul retro della fattura i nominativi dei commensali.

Nel caso di consegna di scheda carburante e utilizzo del telepass aziendale, il dipendente, nella nota spese, dovrà indicare:

- data, luogo e orario di partenza/arrivo;

- veicolo (modello e targa) utilizzato.

L'Ufficio Tecnico (U.T.) verifica i giustificativi di spesa relativi all'utilizzo della carte prepagata, della scheda carburante e del telepass e, dunque, la corrispondenza di quanto dichiarato dal dipendente con le risultanze dei veicoli e degli estratti conto del telepass.

5.5. PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEI FORNITORI.

5.5.1. PRINCIPI GENERALI.

Tutti gli approvvigionamenti sono autorizzati dall'Amministratore, il quale firma gli ordini e/o contratti che devono corrispondere ad effettive esigenze aziendali.

Eventuali fatture ricevute, non coperte da autorizzazione, devono essere considerate eccezioni, giustificate da motivi di emergenza e comunque non saranno messe in pagamento se non previa regolarizzazione ovvero coperte da un chiaro giustificativo autorizzato dal diretto Responsabile di Funzione.

I Dipendenti al di fuori della Funzione interessata all'acquisto non sono autorizzati a contattare direttamente i Fornitori e discutere di aspetti commerciali, allo scopo di impegnare l'Azienda, tranne nei casi previsti in questa procedura. La Società non si assume la responsabilità per acquisti o impegni fatti da Dipendenti non autorizzati. Nessun dipendente è autorizzato a rivelare a fornitori attivi o potenziali, informazioni/notizie che possano privilegiarli rispetto ad altri nella successiva fase di selezione e trattativa, come ad esempio preferenze tecniche, operative e commerciali.

Le procedure di selezione dei fornitori significativi devono essere ispirate ai criteri e principi seguenti:

- trasparenza delle procedure di selezione;
- pari opportunità di accesso;
- professionalità;
- affidabilità;

- economicità.

Il principio di economicità non può mai prevalere sugli altri criteri.

Non possono essere selezionati fornitori legati da vincoli di parentela o affinità con soggetti facenti parte delle Pubbliche Amministrazioni o che siano stati dipendenti di una Pubblica Amministrazione nei due anni precedenti la candidatura alla selezione e/o abbiano procedimenti penali pendenti o siano stati condannati per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001. In siffatte ipotesi l'Ufficio Acquisti (U.Acq.) deve dare immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza, il quale procederà agli accertamenti che riterrà opportuni e all'adozione degli opportuni provvedimenti.

Tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie devono essere effettuati tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.

5.5.2. SELEZIONE DEI FORNITORI E ORDINI D'ACQUISTO.

Gli approvvigionamenti devono essere effettuati esclusivamente verso fornitori presenti all'interno di un apposito "Albo Fornitori Qualificati".

Ci si può rivolgere a fornitori non presenti all'interno del citato Albo ma ciò può essere effettuato solo previa autorizzazione scritta a cura dell'Amministratore.

La tenuta e l'aggiornamento dell'Albo Fornitori Qualificati è a cura dell'Ufficio Acquisti (U.Acq.) ed UA.

I soggetti che intendono essere inseriti nell'Albo Fornitori Qualificati devono rilasciare una dichiarazione di impegno al rispetto del codice etico della MAZZEI SALVATORE S.R.L.

L'Ufficio Acquisti (U.Acq.) provvede a inviare al fornitore l'ordine di acquisto registrando per iscritto tali operazioni con data e firma.

Tutti i contratti stipulati con i fornitori devono riportare una clausola risolutiva espressa in merito all'inosservanza da parte del fornitore alle prescrizioni dettate dal modello e dal codice etico adottato dalla MAZZEI SALVATORE S.R.L.

A tutti gli ordini/contratti d'acquisto sottoscritti viene assegnato un numero identificativo e vengono inseriti in un elenco e una copia dell'ordine e/o contratto d'acquisto sottoscritto viene inviato dal responsabile dell'approvvigionamento al Responsabile dell'Ufficio Tecnico (U.T.).

Nel caso di modifica dell'ordine in corso viene effettuata, a cura del responsabile dell'approvvigionamento, la stessa procedura allegando ai documenti precedenti il nuovo ordine d'acquisto motivando le ragioni del cambiamento per iscritto e siglando con data il documento variato.

5.5.3. CONTROLLI SUI PRODOTTI E SERVIZI RICEVUTI – PAGAMENTO.

Il Responsabile dell'Ufficio Acquisti (U.Acq.) riceve il prodotto e/o servizio e verifica la qualità e quantità della merce in entrata e trasmette il DDT all'Ufficio Amministrazione (U.A.) che provvede contestualmente alla rilevazione del carico di merce in entrata.

Le discrepanze, che potrebbero emergere anche successivamente alla registrazione della fattura e al relativo pagamento, vengono segnalate dal Responsabile dell'Ufficio Acquisti (U.Acq.) all'Ufficio Amministrazione (U.A.) per attivare la procedura di reso se le quantità ricevute sono maggiori o per attivare la procedura di note di credito da ricevere se le quantità sono minori.

In sede di ricevimento fattura l'Ufficio Amministrazione (U.A.):

- abbina manualmente l'ordine d'acquisto, il DDT e la fattura passiva;
- verifica la corrispondenza e la congruità della documentazione appena citata;
- procede al protocollo della documentazione;
- procede alla registrazione in contabilità generale della fattura d'acquisto previo controllo degli importi esposti e dell'imposta applicata;
- archivia tutta la documentazione.

L'Ufficio Amministrazione (U.A.) provvede a predisporre l'assegno o il bonifico che vengono firmati dall'Amministratore e a predisporre una lista settimanale.

L'Ufficio Amministrazione (U.A.), trimestralmente, procede al controllo di corrispondenza fatture passive, registrazioni contabili, registrazione dei pagamenti effettuati.

Eventuali locazioni o acquisti di immobili dalle Pubbliche Amministrazioni, con le quali la MAZZEI SALVATORE S.R.L., abbia stabilmente rapporti, possono essere attestate da apposita consulenza immobiliare che ne garantisca le condizioni di mercato.(mai fatte in quanto la P.A. ha sempre deciso unilateralmente).

A questo punto l'Ufficio Amministrazione (U.A.) provvede al pagamento e alla registrazione dell'uscita finanziaria secondo quanto sopra descritto.

5.5.4. VERIFICA E AGGIORNAMENTO ELENCO FORNITORI.

Tutti i fornitori selezionati, rilevanti dal punto di vista strategico nella gestione del processo aziendale, devono essere inseriti in una apposita lista.

I Fornitori devono essere valutati periodicamente dall'Ufficio Acquisti (U.Acq.), con l'ausilio dell'Ufficio Tecnico (U.T.), per determinare se mantengono tali caratteristiche, verificando in particolare:

- rispetto dei tempi di consegna;
- assenza di contestazioni;
- contestazioni clienti;
- esito dei controlli al ricevimento della materia prima;
- requisiti di spedizione;
- completezza della documentazione di supporto.

La valutazione dei Fornitori deve essere eseguita ogni anno.

5.5.5. GESTIONE CONTENZIOSO CON I FORNITORI.

È compito dell'Ufficio Amministrazione (U.A.), in collaborazione con i consulenti legali esterni, gestire i contenziosi con i fornitori al fine di trovare le appropriate soluzioni. Questo, sia nel caso in cui la fattura sia ancora da pagare, come nel caso sia già stata pagata.

La gestione dei contenziosi deve sempre avvenire tramite comunicazioni scritte.

Le possibili soluzioni possono essere a puro scopo esemplificativo: note di accredito e sostituzione di materiale.

5.6. PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A CONSULENTI ESTERNI.

Gli incarichi di consulenza esterna devono essere conferiti seguendo le procedure di cui al precedente paragrafo 5.5 in quanto applicabili.

L'affidamento dell'incarico può avvenire solo in presenza di reali esigenze aziendali e la relativa proposta deve essere formalizzata per iscritto recando l'indicazione espressa del compenso pattuito.

I contratti stipulati con consulenti e fornitori devono contenere specifiche clausole per l'immediata risoluzione del rapporto nelle ipotesi di inosservanza del modello, nonché di elusione fraudolenta dello stesso, limitatamente alle procedure attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione.

Non possono essere conferiti incarichi di consulenza esterna a persone legate da vincoli di parentela o affinità con soggetti facenti parte delle Pubbliche Amministrazioni o che siano state dipendenti di una Pubblica Amministrazione nei due anni precedenti la candidatura alla selezione e/o abbiano procedimenti penali pendenti o siano state condannate per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

In siffatte ipotesi l'Ufficio Amministrazione (U.A.) dovrà dare immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza, il quale procederà agli accertamenti che riterrà opportuni e all'adozione degli opportuni provvedimenti.

L'Amministratore deve firmare il mandato e/o lettera di incarico e autorizzare il pagamento delle parcelle mentre l'Ufficio Amministrazione (U.A.) deve verificare la congruità delle parcelle richieste.

L'U.A. deve predisporre l'elenco degli incarichi professionali conferiti, archiviare la lettera di incarico e/o mandato e registrare in contabilità gli onorari e/o spese relative all'incarico.

I consulenti devono essere scelti sulla base di precisi requisiti di onorabilità, professionalità e competenza e in relazione alla loro reputazione e affidabilità.

I contratti con i consulenti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini.

I compensi dei consulenti e collaboratori devono trovare adeguata giustificazione nell'incarico conferito e devono essere congrui, in considerazione delle prassi esistenti sul mercato e/o delle tariffe vigenti.

I contratti conclusi con i consulenti devono contenere quanto di seguito indicato:

- a) una apposita dichiarazione con la quale costoro si impegnano a rispettare il Codice Etico della MAZZEI SALVATORE S.R.L.;
- c) una apposita clausola risolutiva espressa che regoli le conseguenze della violazione da parte di consulenti degli obblighi di cui al punto precedente.

I consulenti devono osservare le prescrizioni procedurali contemplate in altre procedure aziendali laddove indicato.

L'Ufficio Amministrazione (U.A.) è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione tecnica prodotta dal consulente.

L'Ufficio Amministrazione (U.A.) predispone e trasmette annualmente all'Organismo di Vigilanza un prospetto riepilogativo indicante: generalità del consulente (nome, cognome, titolo), descrizione sintetica dell'incarico conferito e ammontare dell'onorario dovuto.

5.7. PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE VISITE ISPETTIVE.

Il personale addetto al ricevimento (portineria) visiona i documenti di riconoscimento dei Funzionari Pubblici che intendono procedere a ispezioni, verifiche o controlli e il provvedimento che autorizza l'accesso. Subito contatta l'Amministratore e il Responsabile dell'Ufficio Tecnico (U.T.). I soggetti di cui sopra inoltrano il provvedimento che autorizza l'ispezione ai responsabili di funzione competenti per un successivo controllo circa la relativa regolarità.

Tali responsabili di funzioni informano e coinvolgono, se opportuno, gli avvocati esterni della Società competenti nella materia.

Il soggetto contattato secondo le modalità di cui sopra e presente accompagna le Autorità all'interno dell'Azienda assistendole nelle loro richieste. In caso di ispezioni riguardanti

specifici ambiti di competenza (sicurezza, ambiente, ecc.), il Responsabile della funzione interessata o persona da lui delegata partecipa alle attività di ispezione.

Coloro i quali assistono all'ispezione prendono nota di tutto il materiale esaminato dai Funzionari Pubblici e di ciascun documento fotocopiato dagli stessi; in caso di acquisizione o sequestro, ove possibile, essi estraggono copia del documento acquisito o sequestrato.

In ogni caso, deve essere sempre assicurata la presenza all'ispezione di almeno un Responsabile di Funzione o persona da lui delegata.

Al termine della visita ispettiva i due Responsabili di Funzione o le persone da loro delegate hanno l'obbligo di redigere e firmare un verbale, concernente tutta l'attività svolta durante l'ispezione e di farlo, inoltre, successivamente firmare dall'Amministratore. In alternativa, essi potranno inviare all'Amministratore una comunicazione riepilogativa, anche a mezzo mail. A questo documento sarà allegato il verbale redatto e debitamente firmato dai Funzionari Pubblici che hanno eseguito l'ispezione.

Copia di tutta la documentazione prodotta e del verbale redatto durante l'ispezione sarà custodita con cura dall'Ufficio Amministrazione (U.A.) o altra funzione competente per materia presso gli archivi della sua funzione in modo che possa sempre essere reperibile da chi, debitamente autorizzato, ne faccia esplicita richiesta.

È fatto espresso divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a Pubblici funzionari;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura ad esempio promesse di assunzione, promesse o dazioni di beni e servizi, anche a titolo personale, promesse o dazioni di sconti, intercessioni presso terzi) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi Pubblici nazionali o esteri;
- avvalersi a qualunque titolo nel corso delle visite e nella gestione del rapporto che ne consegue (stesura del verbale, consegna di documenti, discussione delle eventuali prescrizioni e sanzioni ecc.) di soggetti, interni o esterni all'Azienda, che dichiarino di avere e voler sfruttare relazioni con i funzionari addetti o con i loro superiori o con Enti comunque coinvolti.

L'Organismo di Vigilanza (OdV) è informato di qualsiasi tipo di visita ispettiva svolta dalle Autorità Pubbliche nei confronti dell'Azienda, con la trasmissione del verbale redatto,

debitamente firmato da tutti coloro che hanno partecipato alla visita ispettiva, e della documentazione prodotta durante l'ispezione.

L'OdV ha accesso alla documentazione relativa alle verifiche. Chiunque venga in possesso di notizie relative a comportamenti non in linea con quanto previsto del presente protocollo è tenuto a darne immediata notizia all'OdV. Quest'ultimo ha l'obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni acquisite, assicurandone la riservatezza ed astenendosi dall'utilizzare le stesse per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 D. Lgs. 231/2001.

5.8. PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MONETARI.

Anche per la prevenzione dei reati contemplati dall'art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001 la Società si conformerà alla procedura per la gestione dei flussi finanziari prevista per la prevenzione dei delitti di cui all'art. 24 del decreto legislativo medesimo.



MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI
REATI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI
PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO
(ART. 25 *BIS* D.LGS. N. 231/2001)

29.4.2022

1. SOGGETTI

- ∅ Amministratori
- ∅ Ufficio amministrativo

2. I REATI PRESUPPOSTO E LE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS N. 231/2001

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	Da 300 a 800 quote	Per non oltre un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse

		- divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Alterazione di monete (art. 454 c.p.)</p> <p>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)</p> <p>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)</p>	Fino a 500 quote	<p>Per non oltre un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (art. 455 c.p.)	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453 e 454, ridotte da un terzo alla metà	<p>Per non oltre un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti	<p>Per non oltre un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione

<p>valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)</p>	<p>dagli artt. 453, 455, 457 e 464, co. 2, c.p., ridotte di un terzo</p>	<p>definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</p> <ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali (art. 473 c.p.)</p> <p>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)</p>	<p>Fino a 500 quote</p>	<p>Per non oltre un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)</p> <p>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (art. 464, co. 2, c.p.)</p>	<p>Fino a 200 quote</p>	<p>NO</p>
	<p>Fino a 300 quote</p>	<p>NO</p>

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione (art. 464, co. 1, c.p.)		
--	--	--

3. PRECETTI PRINCIPALI.

Art. 453 codice penale

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Art. 454 codice penale

Alterazione di monete

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Art. 460 codice penale

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032

Art. 461 codice penale

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete [c.p. 458], di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione

Art. 455 codice penale

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 459 codice penale

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 473 codice penale

Contraffazione, alterazione, o uso di marchi segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 codice penale

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

Art. 457 codice penale

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032

Art. 464 codice penale

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo

4. MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 BIS D.LGS. 231/2001.

Sono state individuate nell'attività svolta dalla MAZZEI SALVATORE S.R.L. le seguenti aree di rischio per le quali sussiste l'astratta possibilità di commissione dei reati contemplati dall'art. 25 *bis* del D.Lgs. n. 231/2001, con l'avvertenza, tuttavia, che l'elencazione delle singole attività individuate ha come unico fine quello di garantire una più efficace e pronta applicazione del Modello, con l'importante conseguenza che le procedure più avanti elencate e descritte dovranno comunque essere rispettate anche nelle

aree non espressamente indicate e, tuttavia, concretamente interessate dall'eventuale commissione dei reati in esame.

AREE DI RISCHIO:

- attività di cassa

GRADO DI RISCHIO: basso

5. PROCEDURE DI PREVENZIONE.

Nel caso di pagamenti in contanti, è fatto obbligo per l'addetto agli incassi di verificare la genuinità del denaro.

Nel caso di monete o banconote contraffatte, l'addetto agli incassi deve informare senza ritardo l'Amministratore attraverso apposita nota, allegando le monete o le banconote; l'Amministratore deve rilasciargli apposita ricevuta e informare immediatamente l'autorità di pubblica sicurezza.



MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI
REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
(ART. 25 *BIS.* / D.LGS. N. 231/2001)

29.4.2022

1. SOGGETTI

- Ø Amministratori
- Ø Ufficio amministrativo

2. I REATI PRESUPPOSTO E LE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS N. 231/2001

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)	Fino a 500 quote	NO

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517- <i>quater</i> c.p.)		
<p>Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)</p> <p>Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)</p>	Fino a 800 quote	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

3. PRECETTI PRINCIPALI.

Articolo 513 codice penale

Turbata libertà dell'industria o del commercio

1. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da L. 200.000 a 2 milioni

Articolo 515 codice penale

Frode nell'esercizio del commercio

1. Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero un uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è

punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a L. 4 milioni.

2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a L. 200.000.

Articolo 516 codice penale

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

1. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti un commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a L. 2 milioni.

Articolo 517 codice penale

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

1. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a L. 2 milioni.

Articolo 517 ter codice penale

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Articolo 517 quater codice penale

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Articolo 513 bis codice penale

Illecita concorrenza con minaccia o violenza

1. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Articolo 514 codice penale

Frodi contro le industrie nazionali

- 1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a L. 1 milione.*
- 2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.*

4. MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 BIS. I D.LGS. 231/2001

Sono state individuate nell'attività svolta dalla MAZZEI SALVATORE S.R.L. le seguenti aree di rischio per le quali sussiste l'astratta possibilità di commissione dei reati contemplati dall'art. 25 bis.I del D.Lgs. n. 231/2001, con l'avvertenza, tuttavia, che l'elencazione delle singole attività individuate ha come unico fine quello di garantire una più efficace e pronta applicazione del Modello, con l'importante conseguenza che le procedure più avanti elencate e descritte dovranno comunque essere rispettate anche nelle aree non espressamente indicate e, tuttavia, concretamente interessate dall'eventuale commissione dei reati in esame.

AREE DI RISCHIO:

- Acquisto e vendita di beni

GRADO DI RISCHIO: basso

5. PROCEDURE DI PREVENZIONE.

La MAZZEI SALVATORE S.R.L. è tenuta ad uniformarsi al protocollo di comportamento di cui alle pagg. 100 e ss. del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo già adottato.



MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI
REATI SOCIETARI:
(ART. 25 *TER* D.LGS. N. 231/2001)

29.4.2022

1. SOGGETTI

- Ø Amministratori
- Ø Sindaci
- Ø Direttori generali
- Ø Liquidatori
- Ø Ufficio amministrativo
- Ø Consulenti esterni

2. I REATI PRESUPPOSTO E LE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS N. 231/2001

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da 200 a 400 quote	NO
Istigazione alla corruzione tra privati, limitatamente alla fattispecie attiva (art. 2635- <i>bis</i> co. 1, c.c.)	Da 200 a 400 quote	interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la

		P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Da 300 a 660 quote	NO
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, c.c.)	Da 400 a 600 quote	NO
Falso in prospetto (v. art. 173-bis T.U.F. che ha sostituito l'abrogato art. 2623 c.c.) <i>Come evidenziato nelle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, l'art. 2623 c.c. è stato abrogato dall'art. 34, Legge n. 262/2005 (Legge di riforma del risparmio). La corrispondente fattispecie delittuosa è stata trasferita nel TUF (art. 173-bis) ma non è richiamata nell'art. 25-ter del decreto 231, che pertanto è da ritenere inapplicabile. Inoltre, si segnala un difetto di coordinamento tra l'articolo 25-ter del decreto 231 e l'articolo 173-bis del T.U.F.: quest'ultimo, nel riformulare il reato di falso in prospetto, non dà rilievo alla determinazione di un danno patrimoniale in capo ai destinatari del prospetto, a differenza di quanto continua a</i>	Da 200 a 260 quote o da 400 a 660 quote, a seconda che sia o meno cagionato un danno	NO

<i>prevedere l'articolo 25-ter del decreto 231.</i>		
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Da 200 a 260 quote	NO
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (abrogato art. 2624 c.c., cfr. ora art. 27, co. 2, d.lgs. 39/2010) <i>Come evidenziato nelle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37, co. 34, d. lgs. n. 39/2010 (Testo Unico revisione legale dei conti). La corrispondente fattispecie di reato è stata trasferita nell'art. 27 del citato decreto ma non è richiamata nell'art. 25-ter del decreto 231, che pertanto è da ritenere inapplicabile.</i>	Da 200 a 269 quote o da 400 a 800 quote, a seconda che sia cagionato o meno un danno ai destinatari delle comunicazioni	NO
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)	Da 400 a 800 quote	NO
Impedito controllo che causa danno ai soci (art. 2625, co. 2, c.c.) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	Da 200 a 360 quote	NO

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)	Da 400 a 1000 quote	NO
Corruzione tra privati limitatamente alla condotta di corruzione attiva (art. 2635, co. 3, c.c.)	Da 400 a 600 quote	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

3. PRECETTI PRINCIPALI.

Art. 2621 codice civile

False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2635 bis codice civile

Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Art. 2629 codice civile

Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2633 codice civile

Indebita ripartizione dei beni sociali

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2636 codice civile

Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2622 codice civile

False comunicazioni sociali delle società quotate

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

Art. 173 bis Testo Unico Finanze

Falso in prospetto

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2627 codice civile

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 27 del D.Lgs. n. 39/2010

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale

1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di ente sottoposto a regime intermedio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

4. *Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.*

5. *La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico o dell'ente sottoposto a regime intermedio assoggettati a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.*

Art. 2638 codice civile

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3-bis Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

Art. 2625 codice civile

Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro 1.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2626 codice civile

Indebita restituzione di conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2628 codice civile

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2632 codice civile

Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2637 codice civile

Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni .

Art. 2629 bis codice civile

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che

viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi .

4. MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 TER D.LGS. 231/2001.

Sono state individuate nell'attività svolta dalla MAZZEI SALVATORE S.R.L. le seguenti aree di rischio per le quali sussiste l'astratta possibilità di commissione dei reati contemplati dall'art. 25 *ter* del D.Lgs. n. 231/2001, con l'avvertenza, tuttavia, che l'elencazione delle singole attività individuate ha come unico fine quello di garantire una più efficace e pronta applicazione del Modello, con l'importante conseguenza che le procedure più avanti elencate e descritte dovranno comunque essere rispettate anche nelle aree non espressamente indicate e, tuttavia, concretamente interessate dall'eventuale commissione dei reati in esame.

AREE DI RISCHIO:

- redazione dei documenti contabili;
- disposizioni del patrimonio;
- deliberazioni assembleari.

GRADO DI RISCHIO: medio

5. PROCEDURE DI PREVENZIONE.

La presente procedura ha lo scopo di definire ruoli, responsabilità e principi comportamentali a cui attenersi nelle attività di gestione della contabilità e di predisposizione del bilancio civilistico.

Il presente protocollo si applica a tutte le Funzioni aziendali e ai consulenti esterni coinvolti a vario titolo nella raccolta ed elaborazione delle informazioni contabili necessarie alla corretta e completa tenuta della contabilità e alla redazione del bilancio

d'esercizio o di eventuali prospetti o situazioni contabili relative ad operazioni straordinarie.

L'Amministratore della MAZZEI SALVATORE S.R.L. deve verificare e approvare il progetto di bilancio e valutare la fattibilità delle operazioni straordinarie, per poi approvare il bilancio consuntivo.

L'Ufficio Amministrazione deve predisporre, con l'ausilio di uno studio esterno, le scritture di chiusura nel rispetto dei principi comportamentali del codice etico, del modello di organizzazione gestione e controllo e dei principi contabili di riferimento. Deve poi effettuare le registrazioni in contabilità generale, provvedere agli adempimenti tributari periodici, archiviare e conservare tutta la documentazione a supporto delle registrazioni contabili e del bilancio.

Lo studio di consulenza esterno deve determinare le imposte sul reddito dell'esercizio, supportare l'Amministratore nella determinazione delle poste valutative e nella predisposizione del progetto di bilancio, effettuare tutte le attività di verifica necessarie in fase di chiusura contabile in modo tale da garantire la correttezza e la completezza dei dati di bilancio e assistere l'Amministratore nella predisposizione del bilancio civilistico e della relazione sulla gestione.

Il consulente del lavoro deve elaborare mensilmente le paghe del personale dipendente e dei collaboratori, elaborare il prospetto mensile di riepilogo contabile dei costi del personale, provvedere agli adempimenti periodici fiscali (del personale), contributivi e previdenziali ed elaborare le movimentazioni del fondo TFR.

Nell'attività di predisposizione del bilancio l'Ufficio amministrazione si avvale del supporto operativo di uno studio di consulenza contabile e fiscale.

La contabilità del personale e l'adempimento dei connessi obblighi è affidata ad uno studio di consulenza del lavoro.

Sulla base delle norme comportamentali statuite nel codice etico e nel modello di organizzazione, gestione e controllo adottati dalla MAZZEI SALVATORE S.R.L., si riportano di seguito i principi generali di comportamento.

E' fatto divieto di:

- a) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25 *ter* del D.Lgs. n. 231/2001;

- b) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della MAZZEI SALVATORE S.R.L.;
- c) omettere la comunicazione di dati e informazioni imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della MAZZEI SALVATORE S.R.L..

Sono previsti i seguenti obblighi:

- a) le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività devono essere effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza;
- b) nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della MAZZEI SALVATORE S.R.L. deve essere rispettata scrupolosamente la normativa vigente, integrata, quando previsto, dalle disposizioni contabili emanate a livello di Settore e dai principi contabili aziendali in modo tale che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- c) nello svolgimento delle attività di verifica e controllo è necessario agire con trasparenza e prestare la massima collaborazione;
- d) le registrazioni contabili possono essere effettuate esclusivamente da personale appartenente all'Ufficio amministrazione;
- e) tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione dei bilanci e degli altri documenti contabili della MAZZEI SALVATORE S.R.L. devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della MAZZEI SALVATORE S.R.L.;
- f) la trasmissione dei dati e delle informazioni contabili, per la redazione del bilancio di esercizio, deve avvenire con modalità tali da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati;
- g) la redazione del bilancio d'esercizio deve essere effettuata sulla base dei principi contabili nazionali statuiti dall'Organismo Italiano di Contabilità e, ove mancanti, in conformità ai principi internazionali (IAS). Eventuali variazioni non giustificate nell'applicazione dei principi contabili stabiliti dalle procedure, devono essere tempestivamente segnalate all'Organismo di Vigilanza;

- h) in prossimità della riunione dell'Assemblea dei soci per l'esame e l'approvazione del bilancio, il soggetto incaricato del controllo contabile esamina la bozza di bilancio e la relativa nota integrativa;
- i) l'Amministratore della MAZZEI SALVATORE S.R.L., deve garantire la trasparenza informativa, anche soddisfacendo eventuali loro richieste di chiarimenti.
- j) a chiunque, a qualsiasi titolo, assista all'Assemblea dei soci è vietato compiere atti simulati o comportamenti fraudolentemente volti ad eludere le disposizioni che regolano l'esercizio del diritto di voto, al fine di alterare il corretto procedimento di formazione della volontà assembleare e/o maggioranza richiesta per l'approvazione delle delibere.

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente procedura (con particolare riferimento alla documentazione a supporto delle valutazioni e delle registrazioni contabili) deve essere archiviata e conservata a cura dell'Ufficio amministrazione e messa a disposizione, su richiesta, dell'Amministratore e dell'Organismo di Vigilanza.

È fatto divieto al personale che riveste cariche direttive e/o al personale preposto alla redazione dei documenti contabili della MAZZEI SALVATORE S.R.L., a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumeto alla MAZZEI SALVATORE S.R.L..



MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI
REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE
DELL'ORDINE DEMOCRATICO:
(ART. 25 QUATER D.LGS. N. 231/2001)

29.4.2022

1. SOGGETTI

- Ø Amministratori
- Ø Tutti

2. I REATI PRESUPPOSTO E LE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS N. 231/2001

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione inferiore a 10 anni	Da 200 a 700 quote	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione-esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la

		<p>P.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi <p>Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.</p>
<p>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo.)</p>	<p>Da 400 a 1000 quote</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione-esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi <p>Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.</p>

--	--	--

4. MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 QUATER D.LGS. 231/2001.

Sono state individuate nell'attività svolta dalla MAZZEI SALVATORE S.R.L. le seguenti aree di rischio per le quali sussiste l'astratta possibilità di commissione dei reati contemplati dall'art. 25 *quater* del D.Lgs. n. 231/2001, con l'avvertenza, tuttavia, che l'elencazione delle singole attività individuate ha come unico fine quello di garantire una più efficace e pronta applicazione del Modello, con l'importante conseguenza che le procedure più avanti elencate e descritte dovranno comunque essere rispettate anche nelle aree non espressamente indicate e, tuttavia, concretamente interessate dall'eventuale commissione dei reati in esame.

AREE DI RISCHIO:

- selezione fornitori;
- conferimenti incarichi di consulenza;
- assunzione personale;

GRADO DI RISCHIO: basso

5. PROCEDURE DI PREVENZIONE.

- La MAZZEI SALVATORE S.R.L. s'impegna ad assumere e/o acquisire ogni possibile informazione e/o certificato, anche chiedendoli direttamente alle persone interessate, onde verificare l'assenza di condanne, processi ed indagini per delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico a carico dei soggetti (e dei loro amministratori e, ove presenti, soci in caso di società) con i quali intende instaurare rapporti contrattuali (forniture e conferimento incarichi di

consulenza). È fatto divieto alla MAZZEI SALVATORE S.R.L. di concludere tali contratti nell'ipotesi in cui dalle informazioni assunte (dotate di sufficiente credibilità ed attendibilità) e/o dalla documentazione acquisita emergano elementi ostativi a carico di costoro. Il sistema di acquisizione dati e la gestione degli stessi deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

- Allo scopo di evitare il rischio di qualsiasi tipologia di finanziamento ad associazioni che perseguano finalità di terrorismo o di eversione, ogni spesa deve essere sempre prontamente rendicontata, pienamente corrispondente alla causale, e deve riferirsi a contratti con soggetti di cui sia certa la identificazione.
- Qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, non deve essere destinata, in tutto o in parte, a compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o di eversione.
- Con riferimento all'assunzione del personale, la MAZZEI SALVATORE S.R.L. si impegna al rispetto di tutte le disposizioni stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. vigenti, allo scopo di impedire che soggetti dediti, in qualsiasi forma, ad attività di terrorismo o di eversione di cui all'art. 25 *quater* del D.Lgs. n. 231/2001, tentino di rivestire nella struttura ruoli di copertura.

Le procedure di assunzione sono informate ai seguenti principi:

- garanzia della copertura dei posti rispetto alle effettive esigenze delle attività della MAZZEI SALVATORE S.R.L.;
- ottenimento del migliore rapporto possibile, nell'ambito delle condizioni di mercato, tra le caratteristiche del ruolo da ricoprire e le qualità professionali dei candidati.

L'Amministratore vigila sul rispetto delle suddette prescrizioni.



MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI
REATI DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI
GENITALI FEMMINILI:
(ART. 25 *QUATER. 1* D.LGS. N. 231/2001)

29.4.2022

In virtù di un'analisi dettagliata delle attività svolte o che verranno svolte dalla MAZZEI SALVATORE S.R.L., si ritiene allo stato pressoché inesistente il pericolo di commissione dei reati contemplati dall'art. 25 *quater.1* del D.Lgs. n. 231/2001.



MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 <i>QUINQUIES</i> D.LGS. N. 231/2001)	29.4.2022

1. SOGGETTI

- Ø Amministratori
- Ø Ufficio personale
- Ø Tutti

2. I REATI PRESUPPOSTO E LE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS N. 231/2001

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600-<i>bis</i>, co. 2, c.p.)</p> <p>Pornografia minorile – Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica (art. 600-<i>ter</i>, co. 3 e 4 c.p.)</p> <p>Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-<i>quater</i> c.p.)</p>	<p>Da 200 a 700 quote (anche se relativi al materiale pornografico rappresentante immagini di minori o parti di esse)</p>	<p>interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.</p>

Adescamento di minorenni (art. 609- <i>undecies</i> c.p.)		
<p>Prostituzione minorile (art. 600- <i>bis</i>, co. 1, c.p.)</p> <p>Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600-<i>ter</i>, co. 1 e 2, c.p.)</p> <p>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 <i>quinquies</i> c.p.)</p>	Da 300 a 800 quote	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto) - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi <p>interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.</p>
<p>Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)</p> <p>Tratta di persone (art. 601 c.p.)</p> <p>Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)</p> <p>Intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro (art. 603- <i>bis</i> c.p.)</p>	Da 400 a 1000 quote	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto) - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A.

		<p>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</p> <p>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</p> <p>interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.</p>
--	--	--

3. PRECETTI PRINCIPALI.

Art. 600 bis codice penale

Prostituzione minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Art. 600 ter codice penale

Pornografia minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto 2.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645

Art. 600 quater codice penale

Detenzione o accesso a materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

Art. 609 undecies codice penale

Adescamento di minori

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

- 1) *se il reato è commesso da più persone riunite;*
- 2) *se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;*
- 3) *se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;*
- 4) *se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore*

Art. 600 *quinquies* codice penale

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937

Art. 600 codice penale

Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi

Art. 601 codice penale

Tratta di persone

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni

Art. 602 codice penale

Acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni

Art. 603 bis codice penale

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) *utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato 3. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

4. MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 *QUINQUIES* D.LGS. 231/2001.

Sono state individuate nell'attività svolta dalla MAZZEI SALVATORE S.R.L. le seguenti aree di rischio per le quali sussiste l'astratta possibilità di commissione dei reati contemplati dall'art. 25 *quinquies* del D.Lgs. n. 231/2001, con l'avvertenza, tuttavia, che l'elencazione delle singole attività individuate ha come unico fine quello di garantire una più efficace e pronta applicazione del Modello, con l'importante conseguenza che le procedure più avanti elencate e descritte dovranno comunque essere rispettate anche nelle

aree non espressamente indicate e, tuttavia, concretamente interessate dall'eventuale commissione dei reati in esame.

AREE DI RISCHIO:

- assunzione e trattamento normativo ed economico del personale.

GRADO DI RISCHIO: medio

5. PROCEDURE DI PREVENZIONE.

A tutti coloro che esercitano la propria attività all'interno della MAZZEI SALVATORE S.R.L. è vietato esercitare violenza, minaccia, abuso di autorità o inganno nei confronti dei propri colleghi e di qualunque altro soggetto che collabora, anche temporaneamente, con la MAZZEI SALVATORE S.R.L. al fine di determinarne lo sfruttamento in qualunque sua forma. Il controllo sul rispetto della suddetta prescrizione è affidato ad un delegato appositamente nominato dall'A.U.

Il delegato verifica altresì che non vi sia alcuna forma di approfittamento delle condizioni di inferiorità fisica o psichica dei soggetti che operano con o per la MAZZEI SALVATORE S.R.L. o di una loro situazione di necessità.

È fatto obbligo alla MAZZEI SALVATORE S.R.L. di rispettare tutte le disposizioni vigenti stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico, allo scopo di evitare la verifica di fenomeni di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù, di tratta e di acquisto di schiavi.

È vietato alla MAZZEI SALVATORE S.R.L. approfittare dell'eventuale stato di bisogno dei propri dipendenti, sottoponendoli a condizioni di sfruttamento.

La MAZZEI SALVATORE S.R.L., pertanto, è obbligata a:

- corrispondere le retribuzioni in piena conformità ai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, e comunque in modo proporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato. L'Amministratore, avvalendosi della collaborazione del consulente del lavoro, eseguirà con frequenza mensile, la verifica della correttezza degli importi indicati nella busta paga dei lavoratori a fronte delle prestazioni lavorative effettivamente eseguite nonché della corrispondenza fra quanto pagato al lavoratore e quanto indicato in busta paga;

- rispettare le disposizioni normative e dei contratti collettivi nazionali o territoriali concernenti l'orario di lavoro, i periodi di riposo, il riposo settimanale, l'aspettativa obbligatoria e le ferie; l'Amministratore eseguirà con frequenza bimestrale verifiche circa il puntuale rispetto della predetta normativa;
- a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, attenendosi alle prescrizioni previste dalla specifica procedura di prevenzione di cui del presente atto, alla quale si rinvia;
- a non sottoporre il lavoro a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.



MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 *SEXIES* D.LGS. 231/2001 E ILLECITI AMMINISTRATIVI PREVISTI DALL'ART. 187 BIS E TER T.U.F. IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 187 QUINQUIES T.U.F.

(ART. 25 *SEXIES* D.LGS. N. 231/2001)

29.4.2022

1. SOGGETTI

Amministratori

Tutti

2. I REATI PRESUPPOSTO E LE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS N. 231/2001

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/1998) Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998)	Da quattrocento a mille quote (ma se i reati hanno procurato all'ente un prodotto o profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto)	NO

3. PRECETTI PRINCIPALI.

Art. 184 D.Lgs. n. 58/1998

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate

1. *E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. *La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.*

3. *Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.*

4. *Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

5. *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o*

di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Art. 185 D.Lgs. n. 58/1998

Manipolazione del mercato

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due¹⁴⁵⁶ a dodici¹⁴⁵⁶ anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

4. MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 SEXIES D.LGS. 231/2001 E ILLECITI AMMINISTRATIVI PREVISTI DALL'ART. 187 BIS E TER T.U.F. IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 187 QUINQUIES T.U.F.

Sono state individuate nell'attività svolta dalla MAZZEI SALVATORE S.R.L. le seguenti aree di rischio per le quali sussiste l'astratta possibilità di commissione dei reati contemplati dall'art. 25 *sexies* del D.Lgs. n. 231/2001 e degli illeciti amministrativi previsti dall'art. 187 bis e ter T.U.F. in relazione a quanto disposto dall'art. 187 quinquies T.U.F., con l'avvertenza, tuttavia, che l'elencazione delle singole attività individuate ha come unico fine quello di garantire una più efficace e pronta applicazione del Modello, con l'importante conseguenza che le procedure più avanti elencate e descritte dovranno comunque essere rispettate anche nelle aree non espressamente indicate e, tuttavia, concretamente interessate dall'eventuale commissione dei reati in esame.

AREE DI RISCHIO:

- gestione informazioni privilegiate;
- attività di investimento in strumenti finanziari.

GRADO DI RISCHIO: medio

5. PROCEDURE DI PREVENZIONE.

È vietato compiere operazioni su strumenti finanziari (*ex artt. 180, 184 comma 4 t.u.f.*) nell'interesse o a vantaggio della MAZZEI SALVATORE S.R.L., utilizzando informazioni privilegiate (*ex art. 181 t.u.f.*).

È vietato porre in essere, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (*ex art. 180 t.u.f.*).

Le operazioni su strumenti finanziari (*ex artt. 180, 184 comma 4 t.u.f.*) in nome e per conto MAZZEI SALVATORE S.R.L., di importo superiore a euro 100.000, sono compiute previo parere di un consulente esterno esperto in materia. Del suddetto parere e delle eventuali operazioni poste in essere deve essere data comunicazione all'Odv.

A tutti coloro in possesso di informazioni privilegiate, che svolgono la propria attività all'interno della MAZZEI SALVATORE S.R.L., è vietato raccomandare o indurre soggetti muniti del potere di rappresentanza al compimento di operazioni su strumenti finanziari (*ex art. 180 t.u.f.*), quando la raccomandazione o l'induzione si basi sulla conoscenza di un'informazione privilegiata (*ex art.181 t.u.f.*).

Salvo che la comunicazione debba considerarsi effettuata nel "normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio" (*ex art. 184 comma 1 lett.b*), a tutti coloro in possesso di informazioni privilegiate (*ex art. 181 t.u.f.*), che svolgono la propria attività all'interno della MAZZEI COSTRUZIONI S.R.L., è fatto obbligo di adottare tutte le cautele necessarie affinché tali informazioni non giungano a conoscenza di altri soggetti che possano utilizzarle in favore dell'Ente.

È vietato diffondere, nell'interesse o a vantaggio della MAZZEI COSTRUZIONI S.R.L., voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari (*ex art.180 t.u.f.*).

L'Amministratore è tenuto a individuare i soggetti abilitati a diffondere notizie in nome e per conto della MAZZEI SALVATORE S.R.L, in modo che quest'ultimo non possa venire impegnata da comunicazioni provenienti da soggetti diversi da quelli a ciò espressamente autorizzati.

Nelle ipotesi in cui si nutrano dubbi in merito al possibile carattere "fuorviante" (*ex art. 187 ter t.u.f.*) della notizia da diffondere, l'Amministratore deve sottoporre il testo del comunicato a un consulente esterno esperto in materia.



MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE A CAUSA DELLA VIOLAZIONE DI NORME ANTINFORTUNISTICHE O POSTE A TUTELA DELL'IGIENE O DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES D.LGS. N. 231/2001)

29.4.2022

1. SOGGETTI

- Ø Amministratori
- Ø Delegato di Funzioni in materia di sicurezza sul lavoro (DFS)
- Ø Tutti

2. I REATI PRESUPPOSTO E LE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS N. 231/2001

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.)	mille quote	Per almeno tre mesi e non più di un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.) (art. 589, 2° co., c.p.)	Da 250 a mille quote	- divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Lesioni personali colpose (art. 590, 3° co., c.p.)	Non superiore a 250 quote	Per non più di sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività

		<ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
--	--	--

3. PRECETTI PRINCIPALI.

Art. 589 codice penale

Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

(...)

Art. 590 codice penale

Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

(...)

4. MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 D.LGS. 231/2001.

Sono state individuate nell'attività svolta dalla MAZZEI SALVATORE S.R.L. le seguenti aree di rischio per le quali sussiste l'astratta possibilità di commissione dei reati contemplati dall'art. 25 *septies* del D.Lgs. n. 231/2001, con l'avvertenza, tuttavia, che l'elencazione delle singole attività individuate ha come unico fine quello di garantire una più efficace e pronta applicazione del Modello, con l'importante conseguenza che le procedure più avanti elencate e descritte dovranno comunque essere rispettate anche nelle aree non espressamente indicate e, tuttavia, concretamente interessate dall'eventuale commissione dei reati in esame.

AREE DI RISCHIO:

- organizzazione della sicurezza sul lavoro.

GRADO DI RISCHIO: alto (tale giudizio è legato all'attività svolta dalla Società nei quali il rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori è notoriamente molto elevato)

5. PROCEDURE DI PREVENZIONE.

Nello svolgimento della propria attività, la MAZZEI SALVATORE S.R.L. deve rispettare tutte le misure di prevenzione collettive e individuali stabilite dalla normativa vigente, affinché non si verificano fatti di omicidio colposo e di lesioni colpose a causa della violazione di norme antinfortunistiche o poste a tutela dell'igiene o della salute sul lavoro.

In particolare:

- tutti gli aggiornamenti legislativi in materia di sicurezza sul lavoro devono essere recepiti dalla MAZZEI SALVATORE S.R.L.;
- il datore di lavoro è tenuto ad assicurare che le misure di prevenzione rilevanti per la salute e la sicurezza del lavoro siano prontamente aggiornate in relazione ai

mutamenti organizzativi/produttivi e al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

- il documento di valutazione dei rischi aziendali (d'ora in poi DVR), adottato ai sensi degli artt. 28 e ss. del D.lgs. n.81 del 2008, deve espressamente indicare tutte le attività ritenute a rischio, nonché i nominativi dei soggetti responsabili in materia di sicurezza, con la specifica individuazione dei compiti a loro affidati;
- nel documento, che comprende anche l'elaborazione statistica degli infortuni, devono altresì essere specificamente individuate le procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- è compito dell'Amministratore prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dalle dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, la necessaria articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri indispensabili per un'efficace verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- l'Amministratore è tenuto a improntare l'organizzazione del lavoro, la concezione dei posti, la scelta delle attrezzature, nonché la definizione dei metodi di produzione, al rispetto dei principi ergonomici;
- l'Amministratore è tenuto a garantire che il numero dei lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio non ecceda quello strettamente necessario a garantire un'efficiente organizzazione; a tal fine è obbligato comunque a ridurre al minimo indispensabile l'accesso alle zone che esponano ad un rischio grave e specifico di quei lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e relativo addestramento;
- all'atto dell'assunzione l'Amministratore, o altro soggetto a ciò delegato, è tenuto a fornire per iscritto a ciascun lavoratore un'adeguata informazione sui rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività della MAZZEI SALVATORE S.R.L. nonché sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- l'Amministratore è tenuto a fornire al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al medico competente le informazioni concernenti la natura dei rischi,

l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

- l'Amministratore, o altro soggetto a ciò delegato, è tenuto a garantire che i lavoratori e il loro rappresentante abbiano una sufficiente e adeguata formazione finalizzata all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi. In particolare, la formazione e l'eventuale addestramento deve tener conto delle specificità afferenti le mansioni, i danni e le conseguenti misure di prevenzione. La predetta formazione deve essere periodicamente aggiornata in ragione dell'evoluzione dei rischi individuati nel DVR e dell'insorgenza di nuovi rischi, e in ogni caso in ragione di eventuali modifiche normative. In merito all'organizzazione della formazione l'Amministratore, o altro soggetto a ciò delegato, deve consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. L'espletamento dell'attività di formazione è sempre documentata in forma scritta;
- il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81 del 2008 nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva di cui all'art. 6 del citato decreto. La predetta attività deve essere effettuata nelle ipotesi in cui il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. Qualora all'esito delle visite periodiche di cui al summenzionato art. 41, comma 2, si riscontri la presenza di sintomi riconducibili a patologie conseguenti all'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, il medico competente deve informare per iscritto il datore di lavoro, o il soggetto da questi delegato, e l'Odv affinché provvedano ai necessari controlli sul rispetto delle misure di prevenzione e protezione della salute adottate e sulla loro perdurante adeguatezza;
- a tutti i lavoratori è fatto obbligo di osservare le norme vigenti nonché le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;

- il medico competente è tenuto a osservare gli obblighi previsti a suo carico dal D.Lgs. n. 81 del 2008;
- tutti coloro che in base al Documento di valutazione dei rischi entrino o possano entrare in contatto con agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro sono tenuti ad adottare i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale forniti dal datore di lavoro, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.



<p>MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25 <i>OCTIES</i> D.LGS. N. 231/2001)</p>	<p>29.4.2022</p>

1. SOGGETTI

- ∅ Amministratori
- ∅ Tutti

2. I REATI PRESUPPOSTO E LE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS N. 231/2001

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648-<i>bis</i> c.p.) Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-<i>ter</i> c.p.) Autoriciclaggio (art. 648-<i>ter</i>.1, c.p.)</p>	<p>Da 200 a 800 quote (da 400 a 1.000 quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni)</p>	<p>Per non più di due anni: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni eservizi</p>

3. PRECETTI PRINCIPALI.

Art. 648 codice penale

Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato

Art. 648 bis codice penale

Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648

Art. 648 ter codice penale

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648 ter.1 codice penale

Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

4. MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/2001.

Sono state individuate nell'attività svolta dalla MAZZEI SALVATORE S.R.L. le seguenti aree di rischio per le quali sussiste l'astratta possibilità di commissione dei reati contemplati dall'art. 25 *octies* del D.Lgs. n. 231/2001, con l'avvertenza, tuttavia, che l'elencazione delle singole attività individuate ha come unico fine quello di garantire una più efficace e pronta applicazione del Modello, con l'importante conseguenza che le procedure più avanti elencate e descritte dovranno comunque essere rispettate anche nelle aree non espressamente indicate e, tuttavia, concretamente interessate dall'eventuale commissione dei reati in esame.

AREE DI RISCHIO:

- gestione flussi finanziari e monetari;
- attività di cassa;

- rapporti commerciali.

GRADO DI RISCHIO: medio

5. PROCEDURE DI PREVENZIONE.

per la prevenzione dei reati in esame la MAZZEI SALVATORE SRL si conformerà alla procedura per la gestione dei flussi finanziari e monetari.

L'Amministratore cura le previsioni finanziarie, autorizza l'apertura o la chiusura dei conti correnti bancari, emette o autorizza l'emissione di assegni, autorizza gli ordini di bonifico bancari, autorizza nuovi finanziamenti attivi e passivi e negozia le condizioni economiche con le banche.

L'Amministratore può anche conferire delega permanente al pagamento di utenze e fatture quando queste abbiano ad oggetto servizi standardizzati, rate di maggiori debiti prestabilite nel numero e nell'ammontare, compensi prefissati in base a contratti periodici, annuali o pluriennali e in tutti gli altri casi analoghi nei quali non vi sia discrezionalità. La delega deve risultare da atto scritto.

L'Amministratore può chiedere l'apertura di una linea di credito presso un istituto bancario allorquando:

- l'Ufficio Amministrazione ne ravvisi la necessità – sottoponendola all'Amministratore - in base alle disponibilità liquide e alle esigenze di pagamento previste;
- occorra procedere al pagamento anticipato di fornitori;
- i fornitori richiedano lettere di credito a garanzia dell'esecuzione dei contratti

Il Responsabile dell'Ufficio amministrazione deve custodire gli assegni non compilati, custodire i valori di cassa, effettuare pagamenti in contanti solo nei limiti consentiti dalle normative vigenti, effettuare le operazioni di prelievo e versamento presso banche anche tramite soggetti di fiducia delegati, verificare le condizioni

applicate dalle banche, eseguire i pagamenti di imposte e contributi, verificare gli utilizzi delle linee di credito nei limiti degli affidamenti concessi, registrare in contabilità i movimenti di cassa e banche, predisporre gli ordini di bonifico bancari e gli assegni.

Le movimentazioni in entrata avvengono tipicamente per incassi a fronte di fatture e gli incassi avvengono tutti tramite assegno, bonifico bancario e per ricevuta bancaria. Eccezionalmente, per importi particolarmente modesti al di sotto dei limiti di legge, il Responsabile dell'Amministrazione accetta pagamenti in contanti ma invita il cliente a utilizzare per il futuro strumenti di pagamento tracciabili.

Le movimentazioni in uscita devono essere tracciabili in modo che sia sempre identificabile il beneficiario e i pagamenti avvengono di norma a mezzo bonifico bancario, ricevuta bancaria o assegno non trasferibile. Eventuali pagamenti in contanti non possono eccedere l'importo di €500 (cinquecento/00) per singola transazione. E' fatto divieto di frazionare artificialmente i pagamenti in contanti. La gestione operativa della cassa è demandata al responsabile dell'Ufficio Amministrazione. Tutte le operazioni di cassa devono essere documentate da appositi documenti giustificativi e devono essere registrate in contabilità. Eventuali errori o omissioni di registrazione in conto corrente commessi dalla banca devono essere segnalati dall'Ufficio Amministrazione all'Amministratore della MAZZEI SALVATORE S.R.L. che, a sua volta, provvede a segnalarle tempestivamente alla banca. Eventuali operazioni finanziarie diverse da quelle afferenti la gestione ordinaria della cassa e dei conti correnti bancari quali, a mero titolo esemplificativo, accensione ed estinzione di mutui ipotecari, operazioni di leasing, devono essere preventivamente approvate dall'Amministratore.



MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL CONTANTE (ART. 25 <i>OCTIES</i> . I D.LGS. N. 231/2001)	29.4.2022
--	-----------

1. SOGGETTI

- Ø Amministratori
- Ø Ufficio amministrativo

2. I REATI PRESUPPOSTO E LE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS N. 231/2001

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p)	Da 300 a 800 quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.)	Fino a 500 quote	- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
Frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 ter c.p.).	Fino a 500 quote	- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

	<p>Per ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;</p> <p>b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</p>	
--	--	--

3. PRECETTI PRINCIPALI.

Articolo 493 ter codice penale

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare,

carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di

provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Articolo 493 quater codice penale

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Articolo 640 ter codice penale

Frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

4. MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 OCTIES.1 D.LGS. 231/2001.

Sono state individuate nell'attività svolta dalla MAZZEI SALVATORE S.R.L. le seguenti aree di rischio per le quali sussiste l'astratta possibilità di commissione dei reati contemplati dall'art. 25 octies.1 del D.Lgs. n. 231/2001, con l'avvertenza, tuttavia, che l'elencazione delle singole attività individuate ha come unico fine quello di garantire una più efficace e pronta applicazione del Modello, con l'importante conseguenza che le procedure più avanti elencate e descritte dovranno comunque essere rispettate anche nelle aree non espressamente indicate e, tuttavia, concretamente interessate dall'eventuale commissione dei reati in esame.

AREE DI RISCHIO:

- pagamento di beni e servizi erogati dalla MAZZEI SALVATORE S.R.L.
- rapporti commerciali.

GRADO DI RISCHIO: basso

5. PROCEDURE DI PREVENZIONE.

E' fatto divieto agli organi apicali, ai dipendenti e ai collaboratori della MAZZEI SALVATORE S.R.L. di utilizzare carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, dei quali non siano titolari e in difetto di apposita autorizzazione da parte del rispettivo titolare.

In occasione delle operazioni di pagamento dei beni e servizi prestazioni erogati dalla MAZZEI SALVATORE S.R.L., eseguite con strumenti diversi dal contante presso i POS (*Point of sale*) in dotazione presso la Società, l'addetto di quest'ultima è tenuto a controllare scrupolosamente, ove possibile, le caratteristiche della carta (bancomat, carta di credito, ecc.) utilizzata dall'acquirente dei beni e/o servizi e, in particolare, le generalità ivi indicate, per poi verificarne la rispondenza al nome e cognome del paziente che esegue il pagamento.

In caso di non corrispondenza tra le generalità riportate sulla carta e quelle dell'acquirente, l'addetto della MAZZEI SALVATORE S.R.L. sarà tenuto a rifiutare il pagamento con tale strumento ed a chiedere il pagamento con altra idonea modalità, a meno che l'acquirente non esibisca delega scritta dell'effettivo titolare della carta, corredata di copia del documento di riconoscimento, all'utilizzo della carta medesima.

Anche nel caso in cui il pagamento venga eseguito da persona diversa dall'acquirente di beni e/o servizi, l'addetto della MAZZEI SALVATORE S.R.L. è tenuto a chiedere l'esibizione di apposita delega scritta o altro documento giustificativo del potere di utilizzare lo strumento di pagamento in nome e per conto del cliente e/o dell'effettivo titolare della carta esibita.

Le operazioni di pagamento, ivi compresa la digitazione dei codici pin, in ogni caso, devono essere eseguite personalmente dal titolare dello strumento di pagamento utilizzato o dal suo delegato.

È fatto divieto agli organi apicali, ai dipendenti e ai collaboratori della MAZZEI SALVATORE S.R.L. di ricevere in custodia dai clienti, anche occasionalmente, carte o altri strumenti di pagamento.



MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI
REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO
D'AUTORE
(ART. 25 *NOVIES* D.LGS. N. 231/2001)

29.4.2022

1. SOGGETTI

- ∅ Amministratori
- ∅ Ufficio tecnico

2. I REATI PRESUPPOSTO E LE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS N. 231/2001

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, co. 1, lett. <i>a-bis</i> e co. 3, l. 633/1941) Tutela penale del <i>software</i> e delle banche dati (art. 171- <i>bis</i> l. 633/1941) Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171- <i>ter</i> l. 633/1941) Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171- <i>septies</i> l. 633/1941)	Fino a 500 quote	Per non oltre un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171- <i>octies</i> l. 633/1941)		
---	--	--

3. PRECETTI PRINCIPALI.

Art. 171 L. 633/1941

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero;

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000)277, se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164 (due a dieci milioni di lire)

Art. 171 bis L. 633/1941

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in

violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171 ter L. 633/1941

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque a trenta milioni di lire) chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) *in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*

f) *introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;*

f-bis) *fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;*

h) *abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.*

2. *È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (cinque a trenta milioni di lire) chiunque:*

a) *riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*

a-bis) *in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;*

b) *esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*

c) *promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.*

3. *La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.*

4. *La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:*
- a) *l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;*
 - b) *la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;*
 - c) *la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*
5. *Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.*

Art. 171 septies L. 633/1941

1. *La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:*
- a) *ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*
 - b) *salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.*

Art. 171 octies L. 633/1941

1. *Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni) chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.*

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

4. MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 *NOVIES* D.LGS. 231/2001

Sono state individuate nell'attività svolta dalla MAZZEI SALVATORE S.R.L. le seguenti aree di rischio per le quali sussiste l'astratta possibilità di commissione dei reati contemplati dall'art. 25 *novies* del D.Lgs. n. 231/2001, con l'avvertenza, tuttavia, che l'elencazione delle singole attività individuate ha come unico fine quello di garantire una più efficace e pronta applicazione del Modello, con l'importante conseguenza che le procedure più avanti elencate e descritte dovranno comunque essere rispettate anche nelle aree non espressamente indicate e, tuttavia, concretamente interessate dall'eventuale commissione dei reati in esame.

AREE DI RISCHIO:

- Gestione programmi informatici e banche dati.

GRADO DI RISCHIO: medio

5. PROCEDURE DI PREVENZIONE.

La MAZZEI SALVATORE S.R.L. si impegna ad utilizzare, per le proprie attività, esclusivamente programmi informatici e banche dati contenuti in supporti contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), impegnandosi altresì a non riprodurre e/o duplicare tali programmi e banche dati su supporti non contrassegnati SIAE.

L'Amministratore, eventualmente anche con l'ausilio di un esperto informatico, verifica, con cadenza semestrale, i programmi e le banche dati utilizzati dai dipendenti e collaboratori della MAZZEI SALVATORE S.R.L.

È fatto divieto di riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico, senza le

necessarie autorizzazioni e/o licenze, opere scientifiche afferenti le opere realizzate ed i servizi erogati dalla MAZZEI SALVATORE S.R.L.

È vietato altresì alla MAZZEI SALVATORE S.R.L. riprodurre, trascrivere, diffondere, vendere o mettere in vendita opere altrui, rivelarne il contenuto prima che sia reso pubblico nonché mettere in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana



MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEL
REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A
RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL' AUTORITÀ
GIUDIZIARIA.
(ART. 25 DECIES D.LGS. N. 231/2001)

29.4.2022

1. SOGGETTI

Ø Amministratori

Ø Tutti

2. I REATI PRESUPPOSTO E LE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS N. 231/2001

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	Fino a 500 quote	NO

3. PRECETTI PRINCIPALI.

Art. 377 bis codice penale

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all'autorità giudiziaria**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni

4. MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 DECIES D.LGS. 231/2001

Sono state individuate nell'attività svolta dalla MAZZEI SALVATORE S.R.L. le seguenti aree di rischio per le quali sussiste l'astratta possibilità di commissione dei reati contemplati dall'art. 25 *decies* del D.Lgs. n. 231/2001, con l'avvertenza, tuttavia, che l'elencazione delle singole attività individuate ha come unico fine quello di garantire una più efficace e pronta applicazione del Modello, con l'importante conseguenza che le procedure più avanti elencate e descritte dovranno comunque essere rispettate anche nelle aree non espressamente indicate e, tuttavia, concretamente interessate dall'eventuale commissione dei reati in esame.

AREE DI RISCHIO:

- in generale tutte le attività della MAZZEI SALVATORE S.R.L..

GRADO DI RISCHIO: alto (in ragione dei risultati delle indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel proc. penale n. 4499/16 RG NR c.d. "Basso Profilo", nel quale risulta imputato l'amministratore)

5. PROCEDURE DI PREVENZIONE.

La MAZZEI SALVATORE S.R.L. si impegna a prestare la massima collaborazione con l'Autorità Giudiziaria in occasione di verifiche, controlli e richieste di informazioni ed a non usare violenza o minaccia od offrire o promettere denaro o altra utilità per indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci le persone chiamate a rendere

davanti l'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.



MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI
REATI AMBIENTALI
(ART. 25 UNDECIES D.LGS. N. 231/2001)

29.4.2022

1. SOGGETTI

- Ø Amministratori
- Ø Responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti
- Ø Tutti

2. I REATI PRESUPPOSTO E LE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS N. 231/2001

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)	Da 150 a 250 quote	NO
Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)	Da 250 a 600 quote	Per non più di un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006 (co. 3, 5, primo periodo, e 13)	Da 150 a 250 quote	NO

<p>Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006 (co. 2, 5, secondo periodo, 11)</p>	<p>Da 200 a 300 quote</p>	<p>Per non oltre sei mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452- quaterdecies c.p.)</p>	<p>Da 300 a 500 quote (co. 1) Da 400 a 800 quote (co. 2)</p>	<p>Per non oltre sei mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006)</p>	<p>Fino a 250 quote (co. 1, lett. a, e 6, primo periodo) Da 150 a 250 quote (co. 1, lett. b, 3 primo periodo e 5) Da 200 a 300 quote (co. 3, secondo periodo) Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni</p>	<p>Nella sola ipotesi del comma 3, secondo periodo, si applicano per non oltre sei mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente

	contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.	già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/2006)	Fino a 250 quote (co. 1) Da 100 a 250 quote (co. 2)	NO
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006)	Da 150 a 250 quote (co. 4, secondo periodo)	NO
Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006)	Da 150 a 250 quote (co. 1)	NO
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d.lgs. 152/2006)	Da 150 a 250 quote (co. 6e 7, secondo e-terzo periodo, e 8, primo periodo) Da 200 a 300 quote (co. 8, secondo periodo)	NO
Reati in materia di ozono e atmosfera (art. 3, co. 6, l. 549/1993)	Da 150 a 250 quote	NO
Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5, d.lgs. 152/2006)	Fino a 250 quote	NO
Inquinamento ambientale e disastro ambientale, di natura colposa (art. 452- <i>quinquies</i> c.p.)	Da 200 a 500 quote	NO
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452- <i>sexies</i> c.p.)	Da 250 a 600 quote	NO
Delitti associativi aggravati ex art. 452- <i>octies</i> c.p.	Da 300 a 100 quote	NO
Disastro ambientale (art. 452- <i>quater</i> c.p.)	Da 400 a 800 quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

3. PRECETTI PRINCIPALI.

Art. 733 bis codice penale

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Chiunque, fuori dai consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Art. 452 bis codice penale

Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzione estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

Art. 137 del D.Lgs. n. 152/2006

Sanzioni penali

- 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*
- 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.*

3. *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*
4. (...)
5. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centotrentamila euro.*
6. (...).
7. (...).
8. (...).
9. (...).
10. (...).
11. *Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.*
12. (...).
13. *Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.*

Art. 452 quaterdecies codice penale

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'[articolo 444](#) del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle

acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. 1381

9. *Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.*

Art. 257 del D.Lgs. n. 152/2006

Bonifica dei siti

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*
2. *Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*
3. *Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.*
4. *L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.*

Art. 258 del D.Lgs. n. 152/2006

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

1. *I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la*

sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

- 2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.*
- 3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.*
- 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*
- 5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o*

inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

- 6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.*
- 7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.*
- 8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.*
- 9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.*

10. *Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.*
11. *Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.*
12. *Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.*
13. *Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.*

Art. 259 del D.Lgs. n. 152/2006

Traffico illecito di rifiuti

1. *Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione*

- dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*
2. *Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.*

Art. 260 bis del D.Lgs. n. 152/2006

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

1. *I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.*
2. *I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.*
3. *Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a*

quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

- 4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacent.*
- 5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.*
- 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*

7. *Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*
8. *Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.*
9. *Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.*
- 9-bis. *Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.*
- 9-ter. *Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.*

Art. 3 della L. n. 549/1993

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

1. *La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.*
2. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.*
3. *Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)] 3.*
4. *L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.*
5. *Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.*

6. *Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.*

Art. 279 del D.Lgs. n. 152/2006

Sanzioni

1. *Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272 ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o comma 11-bis, o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.*
 2. *Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.1596*
- 2-bis. *Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000*

euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.1599

3. *Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non presenta, nei termini previsti, la domanda o la relazione di cui all'articolo 271, comma 7-bis, chi non effettua, nei termini, una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d), e chi non presenta, nei termini, la domanda prevista all'articolo 273-bis, comma 6. 1597*
4. *Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.*
5. *Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. 1601*
6. *Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.*
7. *Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva*

Art. 452 *quinquies* codice penale

Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452 sexies codice penale

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452 octies codice penale

Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452 quater codice penale

Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

4. MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 D.LGS. 231/2001.

Sono state individuate nell'attività svolta dalla MAZZEI SALVATORE S.R.L. le seguenti aree di rischio per le quali sussiste l'astratta possibilità di commissione dei reati contemplati dall'art. 25 *undecies* del D.Lgs. n. 231/2001, con l'avvertenza, tuttavia, che l'elencazione delle singole attività individuate ha come unico fine quello di garantire una più efficace e pronta applicazione del Modello, con l'importante conseguenza che le procedure più avanti elencate e descritte dovranno comunque essere rispettate anche nelle aree non espressamente indicate e, tuttavia, concretamente interessate dall'eventuale commissione dei reati in esame.

AREE DI RISCHIO:

- gestione dei rifiuti;
- attività di bonifica.

GRADO DI RISCHIO: medio

5. PROCEDURE DI PREVENZIONE.

Nello svolgimento della propria attività, la MAZZEI SALVATORE S.R.L. deve rispettare, scrupolosamente, la normativa ambientale vigente e le prescrizioni impartite dall'Autorità.

In tal modo la Società concorre in modo concreto alla protezione dell'ambiente dall'inquinamento e a scongiurare il pericolo, nell'ambito dell'intero ciclo della propria attività, di inquinamento che costituisce l'oggetto della condotta individuato dai reati ambientali di cui al D.Lgs. 152/06 e, altresì, dai reati ambientali previsti dalla normativa di settore: l'acqua, l'aria, il suolo, il sottosuolo, l'ecosistema, la biodiversità, anche agraria, la flora, la fauna, la vita e l'incolumità individuale, la pubblica incolumità.

La MAZZEI SALVATORE S.R.L. dovrà inoltre rispettare accuratamente le prescrizioni contenute nel decreto di iscrizione nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali – Albo Gestori Ambientali Sezione Regionale della Calabria n. CZ01304 e nei successivi provvedimenti integrativi e/o modificativi.

La Società, inoltre, è tenuta a conformarsi alle prescrizioni stabilite nel provvedimento di iscrizione al n. 0042 KR del Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero e messa in riserva di alcune tipologie di rifiuti non pericolosi nonché il loro trattamento e riciclo, rispettando altresì gli eventuali provvedimenti integrativi e/o modificativi.

La MAZZEI SALVATORE S.R.L., in ogni caso, osserverà tutti i protocolli di comportamento già adottati e implementati dalla Società per la gestione dei rifiuti.



MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE. (ART. 25 <i>DUODECIES</i> D.LGS. N. 231/2001)	29.4.2022

1. SOGGETTI

- Ø Amministratori
- Ø Tutti

2. I REATI PRESUPPOSTO E LE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS N. 231/2001

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 22, co. 12- <i>bis</i> , d.lgs. 286/1998)	Da 100 a 200 quote, entro il limite di € 150.000,00	NO
Procurato ingresso illecito (art. 12, co. 3, 3- <i>bis</i> , 3- <i>ter</i> , d.lgs. 286/1998)	Da 400 a 1000 quote	Per non oltre sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito

		<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Favoreggiamento della permanenza clandestina (art. 12, co. 5, d.lgs. 286/1998)	Da 100 a 200 quote	<p>Per non oltre sei mesi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

3. PRECETTI PRINCIPALI.

Art. 22 D.Lgs. n. 286/1998

(...)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Art. 12 D.Lgs. n. 286/1998

(...)

3. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.*

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,".

3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni è disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza.

4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

4. MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 DUODECIES D.LGS. 231/2001

Sono state individuate nell'attività svolta dalla MAZZEI SALVATORE S.R.L. le seguenti aree di rischio per le quali sussiste l'astratta possibilità di commissione dei reati contemplati dall'art. 25 *duodecies* del D.Lgs. n. 231/2001, con l'avvertenza, tuttavia, che l'elencazione delle singole attività individuate ha come unico fine quello di garantire una più efficace e pronta applicazione del Modello, con l'importante conseguenza che le procedure più avanti elencate e descritte dovranno comunque essere rispettate anche nelle aree non espressamente indicate e, tuttavia, concretamente interessate dall'eventuale commissione dei reati in esame.

AREE DI RISCHIO:

- assunzione del personale
- attività di trasporto persone con i mezzi della MAZZEI SALVATORE S.R.L.
- gestione flussi finanziari e monetari;
- attività di cassa

GRADO DI RISCHIO: medio

5. PROCEDURE DI PREVENZIONE.

La MAZZEI SALVATORE S.R.L. si impegna a non assumere alle proprie dipendenze o concludere contratti di collaborazione con cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

A tal fine l'Amministratore s'impegna a richiedere le opportune informazioni alle Autorità competenti (Questura, Prefettura, ecc.) sia in occasione dell'assunzione e sia in costanza di rapporto di lavoro.

È fatto altresì divieto alla MAZZEI SALVATORE S.R.L. di promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiere atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

A tal fine tutti gli spostamenti dei veicoli della MAZZEI SALVATORE S.r.l. sono annotati su appositi registri onde verificare e soprattutto prevenire che sugli stessi siano trasportati cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Alla MAZZEI SALVATORE S.R.L. è in ogni caso vietato eseguire pagamenti, anche in contanti, nonché eseguire altro tipo di finanziamento o altro contributo in qualunque modo collegati all'ingresso di stranieri nonché alla loro permanenza illegale nello Stato.



MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI
REATI DI RAZZISMO E EXENOFobia
(ART. 25 TERDECIES D.LGS. N. 231/2001)

29.4.2022

1. SOGGETTI

- Ø Amministratori
- Ø Tutti

2. I REATI PRESUPPOSTO E LE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS N. 231/2001

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis, c.p.)	Da 200 a 800 quote	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di

		consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui all'art. 604- <i>bis</i> c.p.
--	--	--

3. PRECETTI PRINCIPALI.

Art. 604 *bis* codice penale

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

4. MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 TERDECIES D.LGS. 231/2001

Sono state individuate nell'attività svolta dalla MAZZEI SALVATORE S.R.L. le seguenti aree di rischio per le quali sussiste l'astratta possibilità di commissione dei reati contemplati dall'art. 25 *terdecies* del D.Lgs. n. 231/2001, con l'avvertenza, tuttavia, che l'elencazione delle singole attività individuate ha come unico fine quello di garantire una più efficace e pronta applicazione del Modello, con l'importante conseguenza che le procedure più avanti elencate e descritte dovranno comunque essere rispettate anche nelle aree non espressamente indicate e, tuttavia, concretamente interessate dall'eventuale commissione dei reati in esame.

AREE DI RISCHIO:

- in generale tutte le attività della MAZZEI SALVATORE S.R.L.

GRADO DI RISCHIO: basso

5. PROCEDURE DI PREVENZIONE.

E' vietato alla MAZZEI SALVATORE S.R.L., in ogni sua attività, perseguire lo scopo di incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, soprattutto se ne derivi concreto pericolo di diffusione e se le stesse si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

A tal fine la MAZZEI SALVATORE S.R.L. si impegna a non svolgere, promuovere o sostenere servizi, prestazioni, dibattiti, riunioni, congressi ed ogni altra attività e/o iniziativa in relazione alle quali vi possa, in qualche modo, essere il pericolo, seppur minimo, della propaganda e/o istigazione sopra descritti.

Ogni attività e/o iniziativa è supervisionata dall'Amministratore onde evitare le condotte sopra indicate.



MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI
REATI ART. 25 *QUATERDECIES* D.LGS. N. 231/2001

29.4.2022

In virtù di un'analisi dettagliata delle attività svolte o che verranno svolte dalla MAZZEI SALVATORE S.R.L., si ritiene allo stato pressoché inesistente il pericolo di commissione dei reati contemplati dall'art. 25 *quaterdecies* del D.Lgs. n. 231/2001.



MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI
REATI TRIBUTARI
(ART. 25 QUINQUIESDECIES D.LGS. N. 231/2001)

29.4.2022

1. SOGGETTI

- Ø Amministratori
- Ø Ufficio Acquisti
- Ø Ufficio Amministrazione
- Ø Ufficio Tecnico

2. I REATI PRESUPPOSTO E LE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS N. 231/2001

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a centomila euro (art. 2, co. 1, D.Lgs n. 74/2000)	Fino a 500 quote	-divieto di contrarre con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio -esclusione delle agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli eventualmente già concessi -divieto di pubblicizzare bene e servizi

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a centomila euro (art. 2, co. 2 bis, D.Lgs n. 74/2000)	Fino a 500 quote	come sopra
Dichiarazione fraudolenta mediante artifici (art. 3 D.Lgs n. 74/2000)	Fino a 500 quote	come sopra
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a centomila euro (art. 8, co. 1, D.Lgs n. 74/2000)	Fino a 500 quote	come sopra
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a centomila euro (art. 8, co. 2 bis, D.Lgs n. 74/2000)	Fino a 400 quote	come sopra
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs n. 74/2000)	Fino a 400 quote	come sopra
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs n. 74/2000)	Fino a 400 quote	come sopra
Dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 4 D.Lgs n. 74/2000)	Fino a 300 quote	come sopra
Omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 5 D.Lgs n. 74/2000)	Fino a 400 quote	come sopra
Omessa compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 10 quater D.Lgs n. 74/2000)	Fino a 400 quote	come sopra

--	--	--

2.1 PRECETTI PRINCIPALI.

Art. 2 D.Lgs. n. 74/2000

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3 D.Lgs. n. 74/2000

Dichiarazione fraudolenta mediante artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 8 D.Lgs. n. 74/2000

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni

3. MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 QUINQUIESDECIES DEL D.LGS. N. 231/2001.

In virtù di un'analisi dettagliata delle attività svolte, sono state individuate le seguenti aree di rischio per le quali sussiste l'astratta possibilità di commissione dei reati previsti dall'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001, con l'avvertenza, tuttavia, che l'elencazione delle singole attività individuate ha come unico fine quello di garantire una più efficace e pronta applicazione del Modello e, pertanto, le procedure più avanti elencate e descritte dovranno comunque essere rispettate anche nelle aree non espressamente indicate e, tuttavia, concretamente interessate dall'eventuale commissione dei reati in esame.

AREE DI RISCHIO:

- predisposizione e inoltro delle dichiarazioni fiscali, emissione di fatture, tenuta delle scritture e dei documenti contabili/finanziari, alienazione e trasferimento di beni.

GRADO DI RISCHIO: alto (tale giudizio è il risultato della considerazione (1) delle caratteristiche del settore di riferimento, anche se la società opera prevalentemente nel settore degli appalti pubblici, e (2) della verifica della Guardia di Finanza, mediante accesso effettuato nel corso delle indagini preliminari svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel proc. penale n. 4499/16 RG NR (c.d. "Basso Profilo"), in relazione alle operazioni avvenute con un fornitore di materiale antinfortunistico indagato in tale procedimento per una moltitudine di reati fiscali: anche se l'esito di tale controllo ha avuto esito negativo, poiché la società ha realmente effettuato gli acquisti da tale fornitore per importi modici operando correttamente, in modo tracciabile e documentato, e anche se la P.G. ha potuto accertare tutto questo, tale episodio e la ricorrenza di indagini per tali reati nel territorio di riferimento induce a ritenere alto il rischio in relazione alla eventualità di commissione di reati fiscali e a sensibilizzare la società a

rispettare le norme, le circolari, le best practices e la presente procedura nel modo più scrupoloso.

PROCEDURA DI PREVENZIONE:

1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

E' vietato alla MAZZEI SALVATORE S.R.L. contabilizzare e includere nelle dichiarazioni fiscali fatture e altri documenti inesistenti a livello oggettivo o soggettivo o aventi un valore superiore a quello reale.

Nella prospettiva di prevenire la predetta condotta e, dunque, la commissione del reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, la Società è tenuta, preliminarmente, a verificare l'esistenza e operatività di ciascun fornitore di beni e/o servizi.

A tal fine, il responsabile dell'U.A. è tenuto ad estrarre visura camerale di ciascun fornitore onde verificarne l'ufficiale ed attuale registrazione nel registro delle imprese, nonché l'entità del fatturato e il numero di addetti dichiarati.

Il responsabile dell'U.A. deve, poi, verificare l'effettiva operatività del fornitore, soprattutto di quelli nuovi, mediante la consultazione del relativo sito internet o di altri canali di sponsorizzazione commerciale, ivi compresi quelli presenti sui social network od anche attraverso contatto telefonico di natura meramente informativa.

Sempre nell'ottica di riscontrare l'effettiva operatività del fornitore, il responsabile dell'Ufficio Amministrazione deve individuare, anche con la collaborazione dell'Amministratore (AU) o del Responsabile dell'UAcq che ha curato la transazione commerciale, l'interlocutore che agito in nome e per conto del fornitore al fine di comprenderne la posizione nel relativo organigramma aziendale (anche mediante la consultazione dell'indirizzo mail utilizzato per la corrispondenza commerciale).

Le eventuali criticità o anomalie riscontrate in ordine all'esistenza ed operatività del fornitore devono essere immediatamente segnalate all'Amministratore e allo studio di consulenza esterno (STCON) incaricato della tenuta della contabilità e della predisposizione e del deposito delle dichiarazioni fiscali, i quali, eseguite le opportune verifiche di riscontro, convalidano l'operazione commerciale sotto il profilo soggettivo oppure adottano tutte le misure per annullare l'operazione medesima.

L'addetto alla verifica, con la collaborazione dell'UAcq, deve poi acquisire i contratti o gli ordini eseguiti e individuare la materiale esistenza dei beni oggetto di fornitura o le tracce inequivoche del servizio reso (per mezzo della documentazione a supporto) per verificarne la corrispondenza con quanto fatturato nonché rintracciare gli ulteriori documenti attestanti la fornitura di beni e/o l'erogazione dei servizi (ad esempio, documenti di trasporto, registri di consegna, registri di presenza, giornali di cantiere, progetti e computi metrici, scambi di corrispondenza). Ai fini dell'esame della documentazione tecnica, il responsabile dell'U.A. si fa assistere e chiede gli eventuali chiarimenti necessari al responsabile dell'Ufficio tecnico e servizi ingegneristici (UT).

Il responsabile dell'U.A. è tenuto a verificare, inoltre, alla luce della documentazione e delle informazioni acquisite e sopra menzionate che l'oggetto dell'attività del fornitore sia coerente con quanto fatturato.

La verifica, per quanto possibile, deve tenere conto anche della coerenza commerciale sotto il profilo quantitativo, soprattutto nel caso di forniture più consistenti, onde verificarne la coerenza.

In caso di accertata non corrispondenza o incoerenza commerciale, la transazione è oggetto delle medesime segnalazioni e verifiche per l'ipotesi di inesistenza e/o inoperatività del fornitore, per poi essere confermata, regolarizzata o annullata dall'Amministratore d'intesa con lo studio di consulenza esterno.

Il responsabile dell'U.A. deve anche verificare, sentendo l'UT e chiedendo eventuali spiegazioni all'Amministratore, che il prezzo dei beni e/o servizi acquistati sia in linea con quelli di mercato.

In caso di considerevole difformità tra il prezzo dell'operazione commerciale eseguita e i prezzi medi del settore di riferimento, il responsabile dell'U.A. è tenuto a segnalare tale incongruenza all'Amministratore e allo studio di consulenza esterno, i quali eseguite le opportune verifiche di riscontro e alla luce di eventuali e ulteriori elementi conoscitivi in proprio possesso, confermano la validità dell'operazione oppure adottano tutti gli opportuni provvedimenti commerciali e/o fiscali per regolarizzare la transazione anomala.

Il responsabile dell'U.A. è tenuto a verificare, infine, previa consultazione con l'Amministratore che rilascerà i documenti e le informazioni a tal fine necessari, che la Società abbia eseguito il pagamento di ciascuna fornitura di beni e/o servizi e, nel caso in cui dovesse riscontrare ritardi nel pagamento non giustificati dagli accordi contrattuali e/o commerciali fra le parti, segnalare tale anomalia all'Amministratore o allo studio di consulenza esterna. Costoro, eseguite le verifiche di riscontro, validano l'operazione segnalata oppure adottano tutti gli opportuni provvedimenti commerciali e/o fiscali per regolarizzare la transazione anomala.

Tutte le verifiche sopra indicate sono annotate dal responsabile dell'Ufficio Amministrazione in apposito registro, diviso in schede, nel quale sono indicate ciascuna operazione oggetto di controllo, la tipologia di verifica eseguita, la documentazione acquisita, le eventuali segnalazioni effettuate e i relativi provvedimenti assunti.

Naturalmente, il responsabile dell'U.A. prende nota degli accertamenti svolti dal Revisore nominato dalla società e degli eventuali suoi rilievi e li confronta con i propri mantenendo un dialogo costante con il Revisore stesso, informandolo dei propri controlli, delle eventuali segnalazioni effettuate e dei provvedimenti assunti e mettendo a disposizione di questi il registro di cui sopra.

2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

È vietato alla MAZZEI SALVATORE S.R.L. compiere operazioni simulate oppure avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e indurre in errore il Fisco.

Il responsabile dell'U.A. è tenuto a verificare che le operazioni annotate e registrate dalla Società corrispondano alla realtà.

Utilizzando i medesimi strumenti e criteri d'indagine previsti per la valutazione di corrispondenza e coerenza commerciale delle operazioni eseguite dalla Società (descritti al precedente paragrafo e da intendersi qui riportate e trascritte), il responsabile dell'Ufficio Amministrazione dovrà quindi verificare che le operazioni (attive e passive) eseguite dalla MAZZEI SALVATORE S.R.L. non celino, in realtà, simulazioni oggettive.

Allo stesso modo, utilizzando i medesimi strumenti e criteri d'indagine previsti per la valutazione di esistenza e operatività del fornitore (descritti al precedente paragrafo e da intendersi qui riportati e trascritti), il responsabile dell'U.A. dovrà verificare l'eventuale sussistenza di simulazioni soggettive e, dunque, operazioni eseguite tramite soggetti interposti.

La verifica deve essere eseguita analizzando ogni tipo di documento afferente le operazioni commerciali e/o finanziarie eseguite, non solo di natura meramente contabile ma anche extracontabile, onde verificarne la genuinità e veridicità.

Eventuali anomalie, incongruenze e irregolarità devono essere prontamente segnalate all'Amministratore e allo studio di consulenza esterno. Costoro, eseguite le opportune verifiche di riscontro e alla luce di eventuali e ulteriori elementi conoscitivi in loro possesso, confermano la validità dell'operazione oppure adottano tutti gli opportuni provvedimenti commerciali e/o fiscali per annullare e/o regolarizzare la transazione anomala.

Tutte le verifiche sopra indicate sono annotate dal responsabile dell'U.A. nel medesimo registro di cui al precedente paragrafo.

Allo stesso modo, anche a questi diversi fini il responsabile dell'Ufficio Amministrazione prende nota degli accertamenti svolti dal Revisore nominato dalla società e degli eventuali suoi rilievi e li confronta con i propri mantenendo

un dialogo costante con il Revisore stesso, informandolo dei propri controlli, delle eventuali segnalazioni effettuate e dei provvedimenti assunti e mettendo a disposizione di questi il registro di cui sopra.

3. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

È vietato alla MAZZEI SALVATORE S.R.L. emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte o sul valore aggiunto.

Il responsabile dell'U.A., con la collaborazione dell'Amministratore, deve verificare la corrispondenza dei servizi erogati e degli eventuali beni ceduti a soggetti privati (per le prestazioni rese a soggetti pubblici valgono invece le procedure stabilite per tali ambiti) con quanto fatturato, acquisendo tutti i documenti e le informazioni utili a tal fine.

La verifica deve essere sia di tipo oggettivo (corrispondenza tra prestazioni fatturate e prestazioni erogate) sia di tipo soggettivo (corrispondenza tra destinatario della fattura e destinatario dei servizi).

Il responsabile dell'U.A. deve anche verificare, mediante controlli a campione, che il prezzo dei servizi erogati sia in linea con quello generalmente praticato dalla Società, congruo rispetto agli eventuali prezziari ufficiali di settore o alle prassi invalse nel medesimo ambito e adeguato rispetto al relativo costo sostenuto dalla società.

In caso di fondati sospetti circa l'inesistenza (oggettiva o soggettiva) della prestazione fatturata o di considerevole difformità tra il prezzo dell'operazione commerciale e i prezzi generalmente praticati dalla Società, gli eventuali prezziari ufficiali di settore e le prassi invalse nel medesimo ambito o ancora di inadeguatezza rispetto al relativo costo sostenuto dalla società, il responsabile dell'U.A. è tenuto a segnalare tale incongruenza all'Amministratore e allo studio

di consulenza esterno indicato nei paragrafi precedenti. Costoro, eseguite le opportune verifiche di riscontro e alla luce di eventuali e ulteriori elementi conoscitivi in proprio possesso, confermano la validità dell'operazione oppure adottano tutti gli opportuni provvedimenti commerciali e/o fiscali per regolarizzare la transazione anomala.

Il responsabile dell'U.A. è tenuto a verificare, infine, previa consultazione con l'Amministratore che rilascerà i documenti e le informazioni a tal fine necessari, che il privato beneficiario delle prestazioni abbia eseguito il pagamento delle stesse e, nel caso in cui dovesse riscontrare ritardi nel pagamento non giustificati dagli accordi contrattuali e/o commerciali fra le parti, segnalare tale anomalia all'Amministratore e allo studio di consulenza esterno. Costoro, eseguite le loro verifiche di riscontro, validano l'operazione segnalata o oppure adottano tutti gli opportuni provvedimenti commerciali e/o fiscali per regolarizzare la transazione anomala.

Tutte le verifiche sopra indicate sono annotate dal responsabile dell'Ufficio Amministrazione in apposito registro, nel quale è indicata ciascuna operazione oggetto di controllo, la tipologia di verifica eseguita, la documentazione acquisita, le eventuali segnalazioni effettuate e i relativi provvedimenti assunti.

Naturalmente, il responsabile dell'Ufficio Amministrazione prende nota degli accertamenti svolti dal Revisore nominato dalla società e degli eventuali suoi rilievi anche a proposito delle fatture emesse e li confronta con i propri mantenendo un dialogo costante con il Revisore stesso, informandolo dei propri controlli, delle eventuali segnalazioni effettuate e dei provvedimenti assunti e mettendo a disposizione di questi il registro di cui sopra.

4. Occultamento e/o distruzione di scritture e documenti contabili/fiscali.

È vietato alla MAZZEI SALVATORE S.R.L. occultare o distruggere totalmente o parzialmente le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Lo studio di consulenza esterno eventualmente coinvolto nella predisposizione, tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali e nella gestione dei dati ai fini degli adempimenti fiscali (liquidazioni periodiche, bilanci, dichiarazioni) si atterrà scrupolosamente alle disposizioni di legge vigenti in materia.

L'incarico allo studio di consulenza esterna deve risultare da apposito atto scritto nel quale deve essere indicata espressamente la durata dello stesso e l'elencazione dettagliata delle attività svolta.

Il responsabile dell'U.A. è responsabile della corretta custodia dei documenti e delle scritture contabili e ha cura che gli stessi siano conservati in luogo sicuro ed accessibile solo all'Amministratore, al personale dell'U.A. coinvolto nelle attività contabili e fiscali e autorizzato, allo studio di consulenza esterno e al Revisore.

Più in particolare, le scritture e i documenti sono tenuti dal responsabile dell'U.A. in conformità alle disposizioni di legge e sono custoditi nel seguente modo: a) i documenti cartacei sono custoditi all'interno dei locali dell'Ufficio Amministrazione, all'interno di apposito armadio chiuso con lucchetto, le cui chiavi sono nella disponibilità del predetto responsabile e dell'Amministratore; b) i documenti informatici sono custoditi nei computer e negli archivi informatici ai quali possono accedere solo l'Amministratore, il personale dell'U.A. coinvolto nelle attività contabili e fiscali e autorizzato, lo studio di consulenza esterno e il Revisore, in possesso delle relative credenziali di accesso. L'autorizzazione deve risultare da atto scritto.

Con cadenza semestrale, l'Amministratore verifica lo stato e l'integrità delle scritture e dei documenti contabili/fiscali presenti nella sede dell'ente e allo stesso modo deve procedere lo studio di consulenza esterno per quelli in suo possesso.

L'eventuale deterioramento o smarrimento di scritture e/o documenti contabili/fiscali deve essere immediatamente segnalato dall'Amministratore alla

competente sede dell' Agenzia delle Entrate e al più vicino Comando della Guardia di Finanza.

5. Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

È vietato alla MAZZEI SALVATORE S.R.L. effettuare alienazioni simulate o compiere altri atti fraudolenti su beni, propri o altrui, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione coattiva di eventuali crediti vantati dal Fisco.

L'alienazione, anche gratuita, di beni mobili, immobili e partecipazioni di proprietà della Società può avvenire solo per comprovate esigenze dell'ente e solo mediante atto scritto con data certa, nel quale devono essere esplicitati il motivo o la finalità sottesa al trasferimento e la residua capacità della società di far fronte ai debiti fiscali a maggior ragione se per gli stessi siano intervenuti avvisi di accertamento e insorti contenziosi.

Il trasferimento di beni immobili, partecipazioni e rami d'azienda può avvenire solo per atto pubblico.

Non possono essere trasferiti beni, a titolo gratuito, a persone legate da vincoli di parentela con l'Amministratore e con i dipendenti dell'Ufficio Amministrazione della MAZZEI SALVATORE S.R.L.

Le alienazioni a titolo oneroso devono essere eseguite ad un prezzo non inferiore ai prezzi medi del mercato di riferimento, salvo comprovate ragioni che giustificano un prezzo inferiore, da esplicitare nell'atto di trasferimento.

Il responsabile dell'U.A. è tenuto a verificare, con cadenza semestrale, ciascuna operazione di trasferimento di beni di valore superiore a €25.000 eseguita dalla Società, controllando:

- l'identità del soggetto al quale sono trasferiti;
- le ragioni sottese al trasferimento;

- in caso di alienazione a titolo oneroso, la congruità del prezzo rispetto ai prezzi medi del mercato di riferimento nonché l'effettivo pagamento dello stesso ovvero la sussistenza di benefici di dilazione contemplati nell'atto di trasferimento.

Il responsabile dell'U.A. evidenzia all'Amministratore quelle che a suo giudizio sono eventuali incongruità o anomalie. L'Amministratore, eseguite le opportune verifiche di riscontro, conferma la validità dell'operazione esplicitandone i relativi motivi oppure annulla o regolarizza la stessa.

Nell'ipotesi di controlli fiscali eseguiti nei confronti della Società o di emissione nei confronti della stessa di avvisi di accertamenti o altre richieste di pagamento di tributi da parte del Fisco o di altri Enti, l'Amministratore non esegue le operazioni o i trasferimenti di cui sopra anche se li ha programmati, oppure annulla le operazioni e i trasferimenti già intrapresi di beni che possano, in qualche modo, compromettere la garanzia patrimoniale della MAZZEI SALVATORE S.R.L. rispetto ai debiti eventualmente contestati.



MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI
REATI DI CONTRABBANDO:
(ART. 25 *SEXIESDECIES* D.LGS. N. 231/2001)

29.4.2022

In virtù di un'analisi dettagliata delle attività svolte o che verranno svolte dalla MAZZEI SALVATORE S.R.L., si ritiene allo stato pressoché inesistente il pericolo di commissione dei reati contemplati dall'art. 25 *sexiesdecies* del D.Lgs. n. 231/2001.



MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI
REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE
(ART. 25 SEPTIESDECIES D.LGS. N. 231/2001)

29.4.2022

1. SOGGETTI

- Ø Amministratori
- Ø Ufficio tecnico

2. I REATI PRESUPPOSTO E LE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS N. 231/2001

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)</p> <p>appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)</p> <p>importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)</p> <p>uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);</p> <p>distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o</p>	<p>Da 100 a 400 quote</p> <p>Da 200 a 500 quote</p> <p>Da 300 a 700 quote</p>	<p>Per non oltre due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.); contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.). furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.) ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.) falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)	Da 400 a 900 quote	
--	--------------------	--

3. PRECETTI PRINCIPALI.

Articolo 518 *novies* codice penale

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;*
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;*
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.*

Articolo 518 *ter* codice penale

Appropriazione indebita di beni culturali

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Articolo 518 *decies* codice penale

Importazione illecita di beni culturali

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165

Articolo 518 *undecies* codice penale

Uscita o esportazione illecite di beni culturali

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale

Articolo 518 *duodecies* codice penale

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Articolo 518 quaterdecies codice penale

Contraffazione di opere d'arte

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;*
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;*
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;*
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.*

E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Articolo 518 bis codice penale

Furto di beni culturali

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Articolo 518 quater codice penale

Ricettazione di beni culturali

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Articolo 518 octies codice penale

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

4. MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 SEPTIESDECIES D.LGS. 231/2001

Sono state individuate nell'attività svolta dalla MAZZEI SALVATORE S.R.L. le seguenti aree di rischio per le quali sussiste l'astratta possibilità di commissione dei reati contemplati dall'art. 25 *septiesdecies* del D.Lgs. n. 231/2001, con l'avvertenza, tuttavia, che l'elencazione delle singole attività individuate ha come unico fine quello di garantire una più efficace e pronta applicazione del Modello, con l'importante conseguenza che le procedure più avanti elencate e descritte dovranno comunque essere rispettate anche nelle aree non espressamente indicate e, tuttavia, concretamente interessate dall'eventuale commissione dei reati in esame.

AREE DI RISCHIO:

- attività di scavo e/o estrazione nei cantieri edili.

GRADO DI RISCHIO: medio

5. PROCEDURE DI PREVENZIONE.

L'Ufficio Tecnico della MAZZEI SALVATORE S.R.L., prima di procedere alle opere di

scavo o estrazione di materiale nei cantieri edili di propria competenza, con l'eventuale supporto di un geologo e/o di un professionista specializzato in materia di beni culturali e paesaggistici, verifica la natura del sito interessato dagli interventi, al fine di stabilire se trattasi di area che può essere interessata dalla presenza di beni culturali e/o paesaggistici.

Nell'ipotesi in cui, dalla verifica eseguita, il sito oggetto di intervento dovesse risultare interessato dalla presenza di beni culturali e/o paesaggistici, l'Ufficio Tecnico, accertata preliminarmente la sussistenza delle autorizzazioni previste dalla legge per eseguire i lavori di scavo e/o estrazione di materiali, invia alle Autorità competenti, ivi compresa la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, apposita comunicazione circa la natura dell'area, indicando le date di inizio e di fine dei lavori.

Se durante l'esecuzione dei lavori di scavo e/o estrazione di materiali dovessero rinvenirsi nel sito beni culturali e/o paesaggistici, l'Ufficio Tecnico ne dà immediatamente notizia alle Autorità competenti, ivi compresa la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, sospendendo contestualmente i lavori.

In tal caso è vietato alla MAZZEI SALVATORE S.R.L. appropriarsi dei beni rinvenuti od anche distruggere, disperdere, deteriorare o rendere in tutto o in parte inservibili o non fruibili gli stessi.

La ripresa dei lavori potrà avvenire solo previa autorizzazione delle Autorità competenti.



MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI
REATI ART. 25 *DUODEVICIES* D.LGS. N. 231/2001

29.4.2022

In virtù di un'analisi dettagliata delle attività svolte o che verranno svolte dalla MAZZEI SALVATORE S.R.L., si ritiene allo stato pressoché inesistente il pericolo di commissione dei reati contemplati dall'art. 25 *duodevicies* del D.Lgs. n. 231/2001.



MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 146/2006)	29.4.2022
--	-----------

1. SOGGETTI

- Ø Amministratori
- Ø Tutti

2. I REATI PRESUPPOSTO E LE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS N. 231/2001

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416- <i>bis</i> c.p.) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- <i>quater</i> d.P.R. 43/1973) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990)	Da 400 a 1.000 quote	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

		Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.
Reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3- bis, 3-ter e 5, d.lgs. 286/1998)	Da 200 a 1.000 quote	Per non oltre due anni: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) Favoreggiamento personale (art.378 c.p.)	Fino a 500 quote	NO

3. PRECETTI PRINCIPALI.

Art. 416 codice penale

Associazioni per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni 2.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma

Art. 416-bis codice penale

Associazioni di tipo mafioso anche straniero

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 291 quater D.P.R. n. 43/1973

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera

per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 74 D.P.R. n. 309/1990

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. *Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.*

Art. 12 D.Lgs. n. 286/1998

(...)

3. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.*

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non

possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,".

3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni è disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza.

4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 377 bis codice penale

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni

Art. 378 codice penale

Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto

3. MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 146/2006.

Sono state individuate nell'attività svolta dalla MAZZEI SALVATORE S.R.L. le seguenti aree di rischio per le quali sussiste l'astratta possibilità di commissione dei reati contemplati dall'art. 10 della L. n. 146/2006, con l'avvertenza, tuttavia, che l'elencazione delle singole attività individuate ha come unico fine quello di garantire una più efficace e pronta applicazione del Modello, con l'importante conseguenza che le procedure più avanti elencate e descritte dovranno comunque essere rispettate anche nelle aree non

espressamente indicate e, tuttavia, concretamente interessate dall'eventuale commissione dei reati in esame.

AREE DI RISCHIO:

- selezione fornitori;
- affidamento incarichi di consulenza;
- assunzione e trattamento economico-normativo del personale;
- in generale tutte le attività della MAZZEI SALVATORE S.R.L.

GRADO DI RISCHIO: medio

5. PROCEDURE DI PREVENZIONE.

La MAZZEI SALVATORE S.R.L. si impegna a prestare la massima collaborazione con l'Autorità Giudiziaria in occasione di verifiche, controlli e richieste di informazioni ed a non usare violenza o minaccia od offrire o promettere denaro o altra utilità per indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci le persone chiamate a rendere davanti l'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

Nello svolgimento delle contrattazioni è vietato approfittare con qualsiasi modalità di situazioni di assoggettamento ambientale determinanti condizioni di disparità negoziale.

È vietato intrattenere rapporti negoziali con soggetti che si sa essere appartenenti ad associazioni di tipo mafioso o ad altre associazioni per delinquere.

La MAZZEI SALVATORE S.R.L. si impegna, in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico del personale, al rispetto di tutte le disposizioni stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. vigenti.

Il personale addetto alle procedure di assunzione, all'atto dell'assunzione, anche a tempo determinato, di un lavoratore straniero è tenuto a trasmettere all'Amministratore una dichiarazione scritta, attestante l'avvenuto rispetto delle prescrizioni e dei divieti contenuti nel D.Lgs. n. 286/1998.

Al fine di evitare il rischio di qualsiasi genere di sostegno, anche indiretto, ad associazioni

di tipo mafioso od anche ad altre associazioni per delinquere, l'Amministratore controlla che ogni spesa sia sempre prontamente rendicontata, pienamente corrispondente alla causale e si riferisca a contratti con soggetti la cui identificazione sia certa.